



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XIII - n. 1-2018  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

25

 LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XII - n. 2-2017  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*

*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

#### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Vincenzo Pacillo - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

*Principio Nullus in vitis detur episcopus, politiche giurisdizionaliste e diritto di resistenza nei confronti della Santa Sede. Il caso della nomina dell'arcivescovo Tommaso Cervioni a Lucca (1729-1731)*

DANIELE EDIGATI

1. *Una breve introduzione. Un tema attuale*

*La Chiesa [...] è come in stato di vedovanza per aver impedito al vescovo di andarvi [...] Chi si è opposto alla presa di possesso del Vescovo Mons. Okpaleke vuole distruggere la Chiesa; ciò non è permesso; forse non se ne accorge, ma la Chiesa sta soffrendo e il Popolo di Dio in essa. Il Papa non può essere indifferente\*.*

Sono parole piuttosto dure, recentemente pronunciate da Papa Francesco a proposito della situazione che sta oramai da anni affliggendo la diocesi nigeriana di Ahiara, al di cui vescovo, eletto il 7 dicembre 2012, è stata impedita *de facto* la presa di possesso, tanto da render necessaria la nomina di un amministratore apostolico nella persona del cardinale John Onaiyekan. La popolazione locale – laici, ma anche chierici – ha opposto infatti resistenza a motivo dell'etnia del vescovo eletto, proveniente da un'altra regione nigeriana, a tal punto da spingere il Pontefice a chiedere un atto di sottomissione e a minacciare la sanzione canonica della sospensione *a divinis* nei confronti degli ecclesiastici riottosi. Che però son serviti a poco, tanto che – è cronaca di questi ultimi giorni – alla fine il Papa ha dovuto accettare la rinuncia del vescovo Okpaleke.

Tre anni dopo, nella diocesi cilena di Osorno è sorto un altro caso di grave contestazione di un nutrito gruppo di laici, che hanno osteggiato la presa di

---

\* Abbreviazioni: ASLu per Archivio di stato di Lucca; ASV per Archivio segreto vaticano; DBI per *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1960 s.

Parole del Santo Padre Francesco ai membri della delegazione della diocesi di Ahiara (Nigeria), giovedì 8 giugno 2017, fonte: [https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/june/documents/papa-francesco\\_20170608\\_diocesi-ahiara.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/june/documents/papa-francesco_20170608_diocesi-ahiara.html).

possemo da parte del vescovo Juan Barros Madrid, accusandolo di complicità in casi di pedofilia. Rivolgendosi ai vescovi cileni, queste associazioni laicali rispolveravano una lettera inviata dal papa Celestino I per la quale *Nadie sea dado como obispo a quienes no lo quieran*.

La problematica sottesa ingenera una serie di quesiti che lambiscono sia il potere e la libertà di elezione dei vescovi da parte del Sommo Pontefice, sia l'eventuale sussistenza di un diritto del clero e dei fedeli laici non soltanto di intervenire sul processo di designazione dell'Ordinario, quanto di resistere alla determinazione papale, rifiutando la persona scelta per una serie di motivazioni che la rendono particolarmente sgradita.

Come è noto, in particolare grazie alle ricerche di Orazio Condorelli<sup>1</sup>, una tale opposizione è stata conosciuta fin dai primi secoli della cristianità, in quanto cristallizzata nella suddetta lettera di papa Celestino I ai vescovi della Gallia nel 428. Inclusa da Graziano nel suo Decreto<sup>2</sup>, la lettera enunciava il principio *Nullus in vitis detur episcopus*, espressione del profondo legame esistente fra il vescovo e la Chiesa particolare di cui è pastore: in sostanza, si doveva «garantire, per quanto possibile, che il prelato eletto» fosse «espressione del corpo clericale operante nella diocesi» e «solo in mancanza di idonei candidati»<sup>3</sup> si sarebbe rivolto lo sguardo fra *peregrini et extranei*. Nel contesto del V secolo dopo Cristo, tale massima – che secoli dopo sarebbe stata connessa al principio *Quod omnes tangit debet ab omnibus approbari*<sup>4</sup> – aveva una connessione con le forme di partecipazione popolare all'elezione del vescovo, che però già nell'Alto Medioevo subirono pesanti limitazioni sotto l'influsso crescente del potere politico e che poi, con la rivoluzione pontificia dell'XI se-

---

<sup>1</sup> ORAZIO CONDORELLI, *Principio elettivo, consenso, rappresentanza. Itinerari canonistici su elezioni episcopali, provvisori papali e dottrine sulla potestà sacra da Graziano al tempo della crisi conciliare (secoli XII-XV)*, Il Cigno Galilei, Roma, 2003, spec. pp. 18 s.

<sup>2</sup> D. 61, c. 12-13.

<sup>3</sup> ORAZIO CONDORELLI, *Principio elettivo*, cit., p. 19. Sul principio cfr. nella vasta bibliografia ROBERT LOUIS BENSON, *The bishop-elect. A study in medieval ecclesiastical office*, Princeton University Press, Princeton, 1968, pp. 25 ss; ARTHUR P. MONAHAN, *Consent, coercion, and limit: the medieval origins of parliamentary democracy*, Brill, Leiden, 1987, p. 47; ANTON LANDERSDORFER, *Die Bestellung der Bischöfe in der Geschichte der Katholischen Kirche*, in *Münchener Theologische Zeitschrift*, 41, 1990, pp. 271-290; PETER NORTON, *Episcopal elections. 250-600: hierarchy and popular will in late antiquity*, Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 42 ss. Vedi poi JULIO EUGUI, *La partecipazione della comunità cristiana all'elezione dei vescovi tra il I e il V secolo*, in DOMINGO JAVIER ANDRÉS GUTIÉRREZ (a cura di), *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi. Atti del X Symposium canonistico-romanistico. 24-28 aprile 1995*, a cura di, PUL, Roma, 1996, pp. 49-66 e, in questo stesso volume, PETER ERDÖ, *I criteri per la designazione dei vescovi nel Decreto di Graziano*, pp. 105-127 (spec. pp. 110-111 e nt. 16).

<sup>4</sup> ORAZIO CONDORELLI, «*Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*». Note sull'origine e sull'utilizzazione del principio tra medioevo e prima età moderna, in *Ius canonicum*, 53, 2013, p. 110.

colo, sarebbero state decisamente accantonate a vantaggio del potere di provvista del papa<sup>5</sup>. A lungo rimase comunque nella dottrina la discussione sulla *malitia plebis* come causa di rinuncia all'ufficio, anche episcopale<sup>6</sup>.

Le antiche modalità di elezione tornarono a esser considerate più avanti proprio a seguito di eventi che minarono l'autorità centrale della Chiesa, ossia la crisi generata dallo scisma d'Occidente, che portò in auge le tesi conciliariste<sup>7</sup>. Con l'età moderna, l'avvento del giurisdizionalismo e col fiorire delle nuove ricerche storiche e documentarie di impostazione erudita<sup>8</sup>, il principio sotteso al canone del *Decretum* fu rispolverato, assumendo un'ulteriore coloritura. Esso venne talora evocato non più per giustificare un'opposizione intra-ecclesiale, bensì per invocare quanto meno un diritto di veto a favore del sovrano nei casi in cui egli non possedesse già altri validi strumenti – come il giuspatronato o il potere di presentare una rosa di nominativi graditi alla Corona – per influenzare la scelta dei vescovi di diocesi con sede nei propri territori.

## 2. *I fatti: l'inattesa nomina di Tommaso Cervioni e la reazione lucchese*

Di questi strumenti era per l'appunto priva la Repubblica di Lucca, che solo in seguito e proprio sulla spinta delle vicende che illustreremo, avrebbe insistito per acquistare il giuspatronato. Nella propria azione di governo, il piccolo stato, fiero della sua lunga tradizione di libertà politica, combinava prudenza<sup>9</sup> e moderazione con una vigorosa capacità di resistenza verso la stes-

<sup>5</sup> JEAN GAUDEMET, *De l'élection à la nomination des évêques. Chngement de procédure et conséquences pastorals. L'exemple français (XIII-XIV siècles)*, in *Il processo di designazione dei vescovi*, cit., pp. 137-156.

<sup>6</sup> PIER GIOVANNI CARON, *La rinuncia all'ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dall'età apostolica alla riforma cattolica*, Vita e pensiero, Milano, 1946, pp. 71-72, 95, 178 e *passim*.

<sup>7</sup> Sul recupero del principio in oggetto da parte di un celebre autore come Niccolò Cusano, vedi ancora ORAZIO CONDORELLI, *Principio elettivo*, cit., pp. 155-156.

<sup>8</sup> Cfr. tra gli altri: VETTOR SANDI, *Principj di storia civile della Repubblica di Venezia*, presso Sebastian Coletti, Venezia, 1772, III, p. 340 (su cui vedi FRANCESCO DALLA COLLETTA, *I principi di storia civile di Vettor Sandi. Diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Settecento*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 1995, pp. 246-247), ma prima e più autorevolmente anche NOËL ALEXANDRE, *Historia ecclesiastica Veteris Novique Testamenti ab orbe condito ad annum post Christum natum millesimum sexcentisimum: et in loca ejusdem insignia dissertationes historicae, chronologicae, criticae, dogmaticae*, V, typis Leonardi Venturini, Lucae, 1751, p. 439.

<sup>9</sup> Su Lucca, RENZO SABBATINI, *Lucca, la Repubblica prudente*, in *Repubblicanesimo e Repubbliche nell'Europa di Antico Regime*, a cura di ELENA FASANO GUARINI, MARCO NATALIZI, RENZO SABBATINI, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 253-286. Più in generale: STEFANO ANDRETTA, *L'arte della prudenza: teorie e prassi della diplomazia nell'Italia del XVI e XVII secolo*, Biblink, Roma, 2006.

sa autorità ecclesiastica, come aveva dimostrato nel confronto con il vescovo Franciotti, che era sfociato addirittura in un clamoroso interdetto, fulminato dalla Santa Sede nel 1640<sup>10</sup>. Senza proclamazioni o rivendicazioni fragorose di *iura circa sacra*, la Repubblica aveva nel corso del tempo esercitato il proprio ruolo di protezione verso la Chiesa nel quale rientravano a titolo di possessorio prerogative di natura giurisdizionalista, come l'*exequatur* o l'impiego esclusivo del potere coattivo<sup>11</sup>. Le dinamiche ebbero un mutamento nel corso dell'età moderna: se inizialmente attriti esplosero anche con presuli appartenenti al patriziato lucchese, come i due Guidiccioni, in seguito i problemi vennero suscitati soprattutto da forestieri.

In particolare, nel primo quarto del XVIII secolo, la Repubblica aveva dovuto affrontare un vescovo milanese come Genesio Calchi, con il quale si incrindò presto il rapporto di fiducia. Calchi aveva attentato allo *status quo*, introducendo svariate novità tendenti a rafforzare un libero e pieno esercizio della giurisdizione episcopale, svincolato da qualsiasi controllo statale. Nella sostanza, tutto ciò originava dallo scerverare la condizione lucchese da quella dei principi maggiori: secondo il vescovo, il senato di Lucca – organo supremo e da equipararsi al principe – non poteva fregiarsi né far uso di prerogative verso la Chiesa che spettavano solamente a monarchie potenti, come quella spagnola nel ducato di Milano. La Sede Apostolica, pur sostenendo in modo sotterraneo l'azione di Calchi, non giunse fino a lanciare nuove sanzioni canoniche.

Uscita vincitrice dallo scontro con Calchi e scampato il pericolo dell'imposizione di un metropolita attraverso l'elevazione della sede episcopale ad arcidiocesi, Lucca aveva vissuto alcuni anni di pacifiche relazioni con il potere religioso sotto il governo di monsignor Bernardino Guinigi. Agli inizi del 1729, però, l'arcidiocesi stava per rendersi vacante a causa delle precarie condizioni di salute di Guinigi. Prima ancora che questi spirasse, il governo della Repubblica attivò i propri canali diplomatici a Roma per far sentire la propria voce nella procedura di designazione del nuovo arcivescovo. L'agente lucchese presso la Santa Sede, il canonico Giovanni Iacopo Fatinelli, aveva

---

<sup>10</sup> Sull'interdetto, cfr. RITA MAZZEI, *La questione dell'interdetto a Lucca nel secolo XVII*, in *Rivista storica italiana*, 85, 1973, pp. 167-185. Utili ragguagli anche in GIORGIO TORI, *I vescovi della diocesi di Lucca in epoca moderna*, in CLAUDIO LAMIONI (a cura di), *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1994, II, pp. 725-726; DARIO BUSOLINI, *Franciotti, Marco Antonio*, in *DBI*, 50, 1998, p. 162.

<sup>11</sup> Sia consentito, oltre che per questo specifico aspetto, anche per un quadro generale sulle relazioni fra la Repubblica e la Chiesa nel '700 a DANIELE EDIGATI, *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e Restaurazione*, Aracne, Roma, 2016. Vedi prima anche ANNA VITTORIA MIGLIORINI, *Lucca e la Santa Sede nel Settecento*, ETS, Pisa, 2003.

dichiarato al cardinale Lercari, segretario di stato di Benedetto XIII, che «il servizio di quella Chiesa, e la quiete della Republica» richiedevano una «ben matura, e ponderata elezione per molti riflessi; premendo à quel Governo, che l'animo di S.B.» non si esplicitasse «prima della vacanza, à fine di dar luogo a' quelle considerazioni, che possono cadere più in un soggetto, che in un altro»<sup>12</sup>. Forse non era il miglior approccio con un Papa come Pietro Orsini, tanto che Lercari, non appena gli accennò le richieste lucchesi, si vide rispondere in tono infastidito con un quesito retorico: «e che pretendono d'aver la nomina?»<sup>13</sup>.

Fin poco dopo la morte di Bernardino Guinigi erano state date istruzioni al Fatinelli per far pervenire i propri *desiderata* a Benedetto XIII, primo fra tutti quello di avere un vescovo già cardinale, che avrebbe potuto dunque conferire i benefici (semplici e curati) senza intervento della Dataria apostolica e soprattutto senza fuoriuscite di denaro dallo stato<sup>14</sup>. L'ideale sarebbe stato un prelado amico, come Prospero Lambertini, all'epoca arcivescovo di Ancona e che anche in seguito avrebbe sostenuto le istanze lucchesi presso la Santa Sede; in secondo luogo, il governo della piccola Repubblica aveva pensato a due cardinali domenicani di recente nomina e quindi graditi al Papa, Gregorio Selleri e Vincenzo Gotti, che avrebbero però presto declinato l'offerta.

Come un fulmine a ciel sereno, nel bel mezzo degli sforzi per trovare candidati alternativi, il primo febbraio, poche settimane dalla morte di Guinigi, giungeva la notizia che in Concistoro il Papa aveva già fatto il nome del nuovo arcivescovo nella persona del vescovo di Faenza, l'agostiniano Tommaso Cervioni<sup>15</sup>. La nomina era stata indubbiamente irrituale, non solo perché l'eletto

---

<sup>12</sup> ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 173, lettera del Fatinelli al cancelliere della Repubblica del 8 gennaio 1729. Questo mazzo di carte riunisce tutta la corrispondenza in arrivo da Roma sul caso Cervioni.

<sup>13</sup> *Ivi*. Lercari, vedendo la reazione del Papa, evitò di consegnargli la memoria scritta predisposta dalla Repubblica.

<sup>14</sup> Lo spiega assai chiaramente GIOVAN BATTISTA DE LUCA, *Il cardinale della S.R. Chiesa pratico*, Roma, nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680, cap. XVIII, pp. 181 ss: a differenza dei vescovi, ai cardinali era attribuita anche la collazione dei benefici riservati alla Santa Sede, con rare eccezioni.

<sup>15</sup> Tommaso Cervioni (1672-1742), nativo di Montalcino, nel senese, era vescovo di Faenza dal 1726, ma prima aveva insegnato teologia dogmatica in diverse facoltà della penisola ed era stato segretario e quindi superiore generale dell'ordine agostiniano. Fra le sue opere a stampa, oltre a un'orazione e un panegirico, si conservano una raccolta di poesie, una tragedia e un dialogo poi musicato. Notizie su di lui in GIOVANNI CINELLI CALVOLI, *Biblioteca volante continuata dal dottor Dionigi Andrea Sancassani*, presso Giambattista Albrizzi, Venezia, 1735, II, p. 130; ANDREA STROCCHI, *Serie cronologica storico-critica de' vescovi faentini*, Montanari e Marabini, Faenza, 1841, pp. 232-234; LUCA GIUSEPPE CERRACCHINI, *Fasti teologali ovvero notizie istoriche del collegio de' teologi della sacra università fiorentina dalla sua fondazione all'anno 1738*, per Francesco Moücke, Firenze, 1738, pp. 673-675.



non aveva pagato una serie di balzelli per i corrispondenti decreti, quanto anche perché non era stata preceduta da un'adeguata indagine sullo stato della Chiesa locale e sulle qualità del soggetto proposto<sup>16</sup>. Il Papa aveva voluto anche che Cervioni presentasse immediatamente istanza per il pallio nello stesso Concistoro, cosa che doveva esser fatta tramite un avvocato concistoriale e che invece avvenne mediante un ministro di cancelleria. Era dunque evidente come la scelta di Cervioni fosse stata una decisione personalmente assunta dal Pontefice – frutto della stima verso il prelado e della sua peculiare predilezione per l'ordine agostiniano – e non fosse passata per i canali ordinari. Benedetto XIII, non interessato e neppure particolarmente capace di gestire gli affari politici<sup>17</sup>, non aveva ben ponderato le implicazioni schiettamente politiche di un cotale atto.

Mentre Fatinelli tracciava un profilo positivo dell'eletto, come religioso mite e pacato, mai entrato in contrasto, nel suo ministero pastorale faentino, con il proprio metropolita, con il cardinale legato e con le autorità civili, la scelta allarmò fin da subito le autorità lucchesi per la sua provenienza: egli era infatti suddito granducale. Certo, le caratteristiche e le qualità personali di Cervioni non facevano temere di per sé di avere alla guida della potente Chiesa locale un nemico risoluto, quale era stato solo pochi anni prima Genesio Calchi. La Repubblica aveva allora dovuto attuare una durissima politica di fatto per piegare Calchi e ne era uscita vincitrice, non senza un grosso sforzo diplomatico con Roma. Se l'arrivo di Cervioni non preoccupava sotto questo punto di vista, i lucchesi lo temevano sotto altri aspetti, come ben emergeva dalla prima relazione di una deputazione di tre cittadini eletti dal Consiglio generale per esaminare l'affare. I fiorentini usavano «ogni artificio per far' comparire» la loro «superiorità in questo dominio»<sup>18</sup> ma a render ancor più pericoloso l'ingombrante vicino era l'imminente fine dei Medici e l'arrivo di una ben più potente dinastia sul trono granducale. Il nuovo arcivescovo avrebbe potuto assurgere a strumento insidioso di un sovrano minaccioso e avrebbe inoltre potuto favorire l'acquisizione di benefici del clero toscano in terra lucchese, fenomeno facilitato dalla mancata sovrapposizione fra i confini della diocesi e quelli dello stato. Del resto, è pur vero che Cervioni aveva avuto la stima e i favori di Cosimo III e Gian Gastone, che lo aveva proposto

---

<sup>16</sup> Da quanto ne sapeva Fatinelli, sulle qualità del Cervioni erano stati esaminati due soli testimoni, uno dei quali era l'agente dell'eletto (cfr. lettera di Fatinelli alla Repubblica del 10 febbraio 1729 in ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 173).

<sup>17</sup> Rinvio al celebre giudizio di LUDOVICO VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, XV, *Storia dei Papi nel periodo dell'assolutismo dall'elezione di Clemente XI sino alla morte di Clemente XII*, Desclée, Roma, 1933, p. 505.

<sup>18</sup> ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 172.

perfino nella rosa dei candidati graditi per il vescovato di Pienza<sup>19</sup>.

Si trattava forse di ansie eccessive, maturate in una realtà statale di dimensioni modeste, chiusa e pervasa da secoli da una sindrome da accerchiamento, che scorgeva quasi ovunque un pericolo imminente per la propria *libertas* e che per proteggersi aveva addirittura adottato una strategia diretta a creare attorno alla Repubblica un vero e proprio oblio degli altri stati<sup>20</sup>. Sta di fatto che gli organi politici di vertice della Repubblica – il Consiglio generale e il magistrato dei Segretari<sup>21</sup> – non esitarono minimamente a qualificare questo come un affare di stato di grande delicatezza e a innescare le complesse procedure per esaminarlo e proporre plausibili rimedi con la notoria moderazione lucchese. La questione doveva esser sviscerata nel minimo dettaglio, con estrema prudenza e ponderazione, vagliando con dovizia la liceità morale di ogni soluzione prospettata e altresì le potenziali conseguenze delle medesime. Lo si fece attraverso una o più commissioni di cittadini membri del Consiglio generale, da quest'ultimo appositamente elette. Il Consiglio, infatti, specialmente in queste circostanze assai sensibili, non si limitava ad ascoltare un solo parere, ma cercava di acquisire la massima sicurezza prima di assumere determinazioni. Ogni minimo particolare era verbalizzato e il tutto era conservato in doppia o plurima copia; quando l'*iter* si protraeva e si ingarbugliava, si ordinava anche la stesura di «sunti», ossia memorie compendiate dello stato della questione. In effetti, oltre al prolungarsi della crisi per più di tre anni, in questo arco di tempo si verificò anche la morte di Benedetto XIII e l'elezione di Clemente XII, con un connesso momento di stallo. Il Consiglio fece approntare ben due «sunti», uno del 24 marzo 1730 e l'altro del 16 marzo 1731<sup>22</sup>. Come già accennato in precedenza, la protezione delle prerogative *circa sacra* si appoggiava di gran lunga al piano del possessorio, ossia al loro esercizio di fatto, la cui prova poi poteva esser fornita soltanto attraverso la documentazione tenuta da figure istituzionalmente a ciò preposte con funzioni notarili, i cancellieri.

Tornando ai fatti, nel corso di un mese – ossia fra febbraio e marzo 1729 – vennero interpellate ben otto deputazioni (talora composte di tre, talaltra di sei cittadini), prima di fissare un'iniziale linea d'azione e affidare la sua esecuzione al magistrato dei Segretari. In Consiglio generale vi era un certo consenso

---

<sup>19</sup> Così LUCA GIUSEPPE CERRACCHINI, *Fasti teologici*, cit., p. 674.

<sup>20</sup> Vedi da ultimo MATTEO GIULI, *L'oblio come strumento di sopravvivenza politica. Il caso di Lucca in età moderna*, in *Kripton*, 8, 2017, pp. 3-12.

<sup>21</sup> MATTEO GIULI, *Quiete e libertà. Il magistrato dei segretari nella Lucca del Settecento*, in *Giornale di storia*, 9, 2012, pp. 1-22.

<sup>22</sup> Li si può vedere in ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 175.

sull'esigenza di reagire, ma non sulle strade da percorrere per manifestare lo sdegno nei confronti del Papa per la violazione di un «possesso» antichissimo, quello cioè di esser immuni dall'arrivo di prelati toscani sulla cattedra lucchese. Ed era proprio una mera situazione possessoria, poiché non esisteva alcun titolo giuridico da poter produrre. Nessuno desiderava un'opposizione frontale, deleteria in presenza di un Papa che aveva mostrato fierezza nel difendere le prerogative ecclesiastiche. Alcuni tuttavia ritenevano che la Repubblica dovesse accettare l'arrivo di Cervioni, limitandosi a trattare per le future provviste della diocesi, in sostanza premendo per ottenere un privilegio papale che garantisse che la sede arcivescovile potesse esser occupata solamente da nazionali, analogo a quello che – stando a quanto risultava ai Segretari – era stato concesso alla Repubblica di Genova. Altri invece insistevano per provare a congelarne la nomina o almeno l'arrivo e la presa di possesso: era sempre possibile un ricorso per supplica al Papa, al quale presentare le proprie ragioni, ma era alquanto prevedibile che egli confermasse la propria volontà, rendendola a quel punto *res iudicata* a tutti gli effetti e contrastabile solo al prezzo di una aperta ribellione. Vi fu allora chi ripropose la tecnica già in passato adottata in casi estremi, quella cioè di inviare una missione di gentiluomini lucchesi al Papa per illustrare in modo filiale e deferente i motivi delle proprie perplessità. Altre deputazioni, invece, suggerivano di esplorare qualche canale differente per aprire un negoziato con la Santa Sede: attraverso i propri agenti, *in primis* (ma non solo) il suddetto Fatinelli, si doveva fare qualche 'ufficio', anche grazie a donativi ed elargizioni, per procurarsi l'appoggio di cardinali o prelati influenti, che avrebbero cercato di persuadere il Pontefice a trasferire Cervioni in altra diocesi.

Siamo di fronte a due modalità con cui la raffinata attività diplomatica lucchese si era dispiegata nel corso del tempo, con risultati assai incisivi, specialmente sul piano dei rapporti con la curia romana e di conseguenza sulla politica ecclesiastica. I contatti informali, condotti e coltivati con circospezione e abilità navigata, fra i rappresentanti lucchesi e la fitta rete di prelati concittadini o amici, che sovente non agirono in modo disinteressato e gratuito, consentirono forse di arrivare là dove la forza politica del piccolo stato non sarebbe mai potuta giungere<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Il tema è stato oggetto di una messa a punto storiografica e di una serie di scavi sulla realtà lucchese in RENZO SABBATINI, *L'occhio dell'ambasciatore: l'Europa delle guerre di successione nell'autobiografia dell'inviato lucchese a Vienna*, Franco Angeli, Milano, 2006 ma anche in ID., *Le mura e l'Europa: aspetti della politica estera della Repubblica di Lucca (1500-1799)*, Franco Angeli, Milano, 2012 e in RENZO SABBATINI, PAOLA VOLPINI (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna: politica, economia, religione*, Franco Angeli, Milano, 2011.

L'invio di una missione di cittadini era stato praticato nel primo Seicento<sup>24</sup> contro un vescovo come Alessandro Guidiccioni il giovane<sup>25</sup>, per il quale la Repubblica chiese la rimozione in quanto nemico dello stato, aprendo così una lunga controversia che costrinse il presule a permanere a Roma per sedici anni. Quanto all'individuazione di intermediari che potessero patrocinare le ragioni lucchesi, ne è piena la storia settecentesca della Repubblica, a partire dalle già menzionate elevazione ad arcidiocesi<sup>26</sup> e acquisizione del diritto di presentazione di una rosa di nominativi per la provvista della sede.

Fu questa la strada scelta, assegnando ai Segretari la somma di 200 scudi e mille doppie da impiegarsi come gratificazioni a chi avrebbe poi aiutato nelle trattative. Mentre un religioso della famiglia Orsucci veniva spedito a Firenze per parlare con Cervioni, per assicurarlo sull'assenza di motivi personali contro di lui e invitarlo a non trasferirsi a Lucca per la pendenza di un ricorso presso il Papa, si dava ordine al canonico Fatinelli, assieme all'avvocato Giuseppe Merenda, di prender contatto con il cardinale Lercari, segretario di stato, e di avvalersi della mediazione del padre domenicano Viviani, confessore di Benedetto XIII. Dalle carte lucchesi affiora anche il coinvolgimento del cardinale Niccolò Coscia, notoriamente molto influente nella curia di Benedetto XIII, e ai cui uffici la Repubblica si era già affidata qualche anno prima nel negoziato per l'acquisto della *Jura* del vescovo<sup>27</sup>.

Per quanto il cardinale Lercari fosse ben disposto, l'operazione si sarebbe potuta rivelare incerta, dal momento che egli avrebbe potuto cogliere il destro per far promuovere da Faenza a Lucca monsignor Lomellino, ancor più pericoloso del Cervioni. E, peraltro, l'intento di far trasferire Cervioni a Lucca non era stato approvato dal Consiglio generale, unico ente in grado di determinare la linea politica dello stato, di cui i Segretari dovevano esser fedeli esecutori. La Repubblica si trovava nodi assai difficili da sbrogliare, con poche vie d'uscita, quando l'atteggiamento improvvisamente spazientito di monsignor Cervioni fornì argomenti validi per dimostrarne l'ostilità. L'arcivescovo aveva del resto scritto al cardinale Lercari, rimarcando l'«umile sacrificio» che aveva fatto sino a quel momento e soprattutto il fatto che era in gioco il «decoro della Santa Sede, che troppo v'anderebbe al di sotto, qualora non sostenesse

<sup>24</sup> I registri delle relazioni degli ambasciatori lucchesi sono in ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 96.

<sup>25</sup> GIORGIO TORI, *I vescovi della diocesi di Lucca*, cit., pp. 723-725; SIMONA RAGAGLI, *Guidiccioni, Alessandro*, in *DBI*, 61, 2004, pp. 318-320.

<sup>26</sup> In sintesi DANIELE EDIGATI, *Un altro giurisdizionalismo*, cit., pp. 128-129.

<sup>27</sup> ANNA VITTORIA MIGLIORINI, *Lucca e la Santa Sede*, cit., p. 52, ma per la storia della *Jura*, un territorio infeudato al vescovo di Lucca, cfr. da ultimo MATTEO GIULI, *La Repubblica e la Jura. Un feudo vescovile nello stato di Lucca: giurisdizione, religione, diplomazia*, in *Ricerche storiche*, 2-3, 2014, pp. 41-56.

validamente la giustizia del suo impegno», oltre al fatto che una tolleranza nei confronti dei lucchesi avrebbe potuto provocare reazioni toscane<sup>28</sup>. Era ancor più drastico in una al priore degli agostiniani di Lucca, dichiarandosi pronto, dopo aver informato il suo contegno alla prudenza, a esercitare anche la virtù della fermezza, prendendo possesso della diocesi anche a costo della sua vita, pur di obbedire al Papa. La risposta lucchese fu altrettanto netta e venne riferita al Cervioni da padre Orsucci, appositamente inviato a Firenze.

Una deputazione di sei cittadini consigliò poi di persistere nell'ostacolare la presa di possesso della diocesi e l'avvocato Merenda non esitò a fare velate minacce al cardinale Fini: anche se fosse riuscito nell'intento, Cervioni si sarebbe trovato «senza strepito [...] alla necessità di provvedersi per se medesimo delle cose necessarie, affinché in tal forma apprendesse a' non andare per forza in casa altrui»<sup>29</sup>. Il Papa avrebbe dovuto sobbarcarsi il mantenimento di Cervioni e il pagamento delle pensioni sopra il beneficio, perché nessuno avrebbe avuto modo di riscuotere le entrate della mensa. Era un'allusione alla politica del fatto compiuto che qualche anno prima era stata riservata a monsignor Calchi, provocandone l'exasperazione e la fuga a Pisa.

Non sfuggiva il fatto che Cervioni avrebbe potuto prender possesso senza grossi intralci della sede nella parte di diocesi situata nei confini granducali e da lì procedere alla nomina di un vicario generale, che avrebbe sostituito il vicario capitolare – competente durante la sede vacante – nella guida effettiva della diocesi. Questa modalità non era per la verità regolare, perché la presa di possesso al di fuori della Cattedrale e senza conoscenza del capitolo<sup>30</sup> era possibile solo con indulto speciale del Pontefice. Qualora esso fosse concesso, tal atto, avvenuto comunque fuori dallo stato e senza la *scientia Principis*, si sarebbe rivelato «sempre meno pregiudiziale di quello sarà il possesso preso

<sup>28</sup> ASV, *Segr.stato, Vescovi e prelati*, 152, c. 379, lettera del 23 aprile 1729.

<sup>29</sup> ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 173, lettera di Merenda del 29 giugno 1729. La risata del cardinale Fini all'udire le parole di Merenda non fu assolutamente una forma di derisione. I fatti dimostrarono che le minacce lucchesi furono prese sul serio perché ben presto l'ordine di prender possesso della diocesi venne revocato.

<sup>30</sup> Questa era infatti la forma ordinaria attraverso la quale il vescovo entrava in possesso della sua giurisdizione in base alla *extravagans Iniunctae* di Bonifacio VIII (*Extr.comm.*, I, tit. 3), come confermava la dottrina (vedi fra gli altri NICOLA GARCÍA, *Tractatus de beneficiis amplissimus*, I, Tavannum, Caesaraugustae, 1609, p. 5, cap. 4, nn. 251 ss., pp. 585 s., in part. n. 255: «ante ostensionem, et intimationem literarum non teneretur Capitulum desistere ab administratione, et exercitio iurisdictionis, sed eam posset continuare, et consequenter episcopus non posset antea iurisdictionem exercere, alias daretur conflictus, et repugnantia iurisdictionum, et confusio magna, ac rixarum, et scandalorum occasio»; MIGUEL ANTONIO FRANCÉS DE URRUTIGOTI, *De ecclesiis cathedralibus, earumque privilegiis et praerogativis tractatus*, sumptibus Philippi Borde, Laurentij Arnaud, Petri Borde, et Guill. Barbier, Lugduni, 1665, cap. VIII, n. 519, p. 164).

in Lucca con le solite forme»<sup>31</sup>.

Da Roma si manifestava appoggio a Cervioni, cosa di cui egli ringraziava in un primo momento il segretario di stato salvo, due settimane dopo, supplicare nuovamente il Papa di adottare una qualche risoluzione sul suo caso<sup>32</sup>. A conferma dell'incredibile efficienza della rete internazionale di spionaggio lucchese, il carteggio tra Cervioni e le autorità romane venne intercettato, consentendo alla Repubblica di conoscere in anticipo le mosse dei propri avversari e di poter quindi calibrare le proprie risposte. Del resto, di ogni minimo movimento, conversazione o incontro di Cervioni i Segretari erano informati attraverso corrieri che costantemente consegnavano biglietti provenienti dal segretario lucchese a Firenze.

Un altro passo indubbiamente perspicuo fu quello di dare uno spessore internazionale all'episodio lucchese, trasformandolo in un caso rilevante al di là dei rapporti fra la Repubblica e la Santa Sede, come poi avrebbe fatto il ducato di Parma nella celebre controversia sulla legge di manomorta<sup>33</sup> e come già in certa misura era avvenuto coll'interdetto scagliato contro Venezia. Del resto, si stava un po' ovunque diffondendo l'esigenza di garantire i benefici ecclesiastici a propri sudditi. Lo confessava perfino il cardinale Lercari all'agente Fatinelli: vi era un «concetto», non solo in Roma, «mà forse ormai per tutta l'Italia, in disapprovazione di voler dare ad'una Repubblica un Pastore di Nazione non confidente» e che era molto probabile, che anche il Papa ne fosse «già pienamente inteso»<sup>34</sup>. La designazione di un forestiero proveniente da uno stato confinante avrebbe potuto infatti minacciare anche le altre realtà politiche, per quanto buona parte di esse fosse dotata di *exequatur* sulla nomina dei benefici maggiori. D'altronde, anche alcuni membri della Congregazione giurisdizionale di Firenze riconoscevano le buoni ragioni della Repubblica<sup>35</sup>. Ma la mossa più intelligente fu quella di un coinvolgere nella crisi un soggetto politico come l'Impero, al quale Lucca riconosceva l'alta maestà, anche se in

<sup>31</sup> ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 172, c. 60v, relazione del 27 aprile 1729.

<sup>32</sup> Cfr. le due lettere, del 7 e 21 giugno 1729, in ASV, *Segr.stato*, *Vescovi e prelati*, 152, cc. 469, 491-2.

<sup>33</sup> Riferimenti in FRANCO VENTURI, *Settecento riformatore*, II, *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti: 1758-1774*, Einaudi, Torino, 1976, pp. 14 s.

<sup>34</sup> Lettera del Fatinelli al cancelliere maggiore della Repubblica del 18 giugno 1729 in ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 173, ins. 1729.

<sup>35</sup> Ivi, lettera del segretario Onesti da Firenze del 17 giugno 1729, che riferiva dell'incontro con il canonico Giovanni Andrea Pini. Sulla Congregazione giurisdizionale istituita dal Granduca Cosimo III, sia consentito rinviare a DANIELE EDIGATI, *Dalla Congregazione alla prima età lorenese. Il consolidamento del controllo delle istituzioni ecclesiastiche fra mezzi giurisdizionali e potere economico*, in DANIELE EDIGATI, LORENZO TANZINI (a cura di), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Aracne, Roma, 2015, pp. 183-214.

assenza di un vero e proprio legame di impronta feudale<sup>36</sup>. Il contatto avvenne per il tramite del cardinale Juan Álvaro Cienfuegos Villazón<sup>37</sup>, rappresentante imperiale presso la curia romana, ma ben presto l'affare fu preso a cuore dal segretario imperiale, il marchese di Rialp; entrambi provarono in un primo momento a indurre il Papa a nominare, al posto di Cervioni, il nunzio apostolico (poi cardinale) monsignor Girolamo Grimaldi.

Nell'ottobre del 1729, tuttavia, Benedetto XIII mutò repentinamente indirizzo, in modo del tutto dissonante rispetto alla politica di conciliazione condotta con diversi altri stati, fra cui in particolare il Regno per la notoria tematica del tribunale della Monarchia, ma più in generale con la promozione dello strumento concordatario<sup>38</sup>, in rotta con gli ambienti "zelanti" della curia romana<sup>39</sup>. Papa Orsini ordinò dunque la stesura di un breve così detto "ortatorio", una lettera che, sotto forma di ammonizione, esortava la Repubblica a non differire ulteriormente la presa di possesso della diocesi da parte del Cervioni. Malgrado la disperata autorizzazione del Consiglio generale ai diplomatici lucchesi a Roma di avvalersi fino a 1000 scudi per impedirlo, il breve fu emanato il 13 ottobre e conteneva espressioni piuttosto dure, che stando alle informazioni carpite, erano attribuibili ai maneggi di monsignor Giuseppe Maria Feroni, segretario della Congregazione per l'immunità, considerato dalla Repubblica come un nemico. In realtà, dalle ricerche condotte sulla documentazione di quest'ultima, non appare affatto un interessamento

---

<sup>36</sup> Cfr. almeno SIMONETTA ADORNI BRACCESI- GUYA SIMONETTI, *Lucca, Repubblica e città imperiale da Carlo IV di Boemia a Carlo V*, in SIMONETTA ADORNI BRACCESI, MARIO ASCHERI (a cura di), *Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal Medioevo all'età moderna: Firenze, Genova, Lucca, Siena, Venezia. Atti del convegno Siena, 1997*, Istituto storico italiano per l'Età moderna e contemporanea, Roma, 2001, pp. 267-308; STEFANO TABACCHI, *Lucca e Carlo V. Tra difesa della "libertas" e adesione al sistema imperiale*, in FRANCESCA CANTÙ, MARIA ANTONIETTA VISCEGLIA (a cura di), *L'Italia di Carlo V: guerra, religione e politica nel primo Cinquecento. Atti del convegno internazionale di studi. Roma, 5-7 aprile 2001*, Viella, Roma, 2003, pp. 411-432 e in sintesi, ivi, CINZIA CREMONINI, *Considerazioni sulla feudalità imperiale italiana nell'età di Carlo V*, p. 273.

<sup>37</sup> Su Cienfuegos vedi NICOLA GIORDANO, *Tre arcivescovi di Monreale nella lotta giurisdizionale tra il Regno di Sicilia e la S. Sede dal 1629 al 1734*, in *Archivio storico siciliano*, 20, 1970, pp. 329-368 (profilo biografico a pp. 356-363). Cienfuegos prese parte all'opera conciliatrice a favore di Carlo VI nella contesa sul tribunale della Monarchia: cfr. anche GAETANO CATALANO, *Il cardinale Corradini e la Concordia benedettina del 1728*, in ID., *Tra storia e diritto*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1984, pp. 87-108.

<sup>38</sup> MARIO ROSA, *Una rilettura della politica dei concordati nel Settecento*, in MARIA ANTONIETTA VISCEGLIA (a cura di), *Papato e politica internazionale nella prima età moderna*, Viella, Roma, 2013, pp. 173-197.

<sup>39</sup> Sulle critiche degli zelanti a Benedetto XIII, cfr. in part. STEFANO TABACCHI, *Cardinali zelanti e fazioni cardinalizie tra fine Seicento e inizio Settecento*, in GIANVITTORIO SIGNOROTTO, MARIA ANTONIETTA VISCEGLIA (a cura di), *La Corte di Roma tra Cinque e Seicento teatro della politica europea*, Bulzoni, Roma, 1998, spec. pp. 159-160.



della Congregazione, quanto meno in forma collegiale. È certo soltanto che a partire da un dato momento – ossia dall'autunno del 1729 – della questione si occupò una Congregazione particolare, deputata *ad hoc* dal Papa<sup>40</sup>, e dei cui lavori restano alcuni appunti e qualche minuta<sup>41</sup>. Non è chiaro quando essa sia stata nominata né quali fossero i membri, ma nella suddetta documentazione restano tracce del coinvolgimento del cardinale Fini, uditore di Sua Santità ed estensore del breve, nonché del Feroni, che dovette fungere da segretario della Congregazione particolare. In qualità di segretari di stato, furono presenti e attivi il citato Lercari e, con Clemente XII, il pistoiese Antonio Banchieri<sup>42</sup>.

La risposta del Consiglio generale, dopo lo studio condotto dalla solita serie di commissioni di cittadini, fu affidata a una lettera del 21 ottobre, nella quale la Repubblica, senza attardarsi in motivazioni giuridiche, ribadiva di non poter «umiliarsi alle supreme sue disposizioni» e di aspirare alla designazione di un pastore che non arrecasse turbamento alla pubblica quiete. Di lì a poco, i lucchesi prevennero e bloccarono un tentativo di Cervioni di recarsi a Roma per sfruttare il momento propizio e insistere con il Papa, attraverso l'aiuto di altri porporati, fra i quali Bernardo Conti.

Nei mesi seguenti, i diplomatici lucchesi cercarono per un verso una sede alternativa per Cervioni, per l'altro di stabilire una pensione a suo favore sulle rendite dell'arcivescovado, operazione delicata in quanto esso era già gravato da altre pensioni: il suo ulteriore impoverimento non avrebbe affatto giovato allo scopo di rinvenire al più presto un prelato che accettasse la nomina al posto dell'agostiniano. La morte di Papa Orsini congelò ogni trattativa e l'elezione al soglio pontificio di Lorenzo Corsini, il 12 luglio 1730, fu vista dai lucchesi come una vera disgrazia: Corsini aveva già manifestato opinioni sfavorevoli alla Repubblica e per giunta era connazionale di Cervioni.

In effetti, nella prima udienza al canonico Fatinelli, Clemente XII tornò a chiedere la presa di possesso della diocesi prima di qualsiasi altro ragionamento. La Congregazione particolare stava studiando provvedimenti progressivamente più penetranti: si doveva spedire un nuovo breve e, in caso di disobbedienza lucchese, emetterne un altro con cui si attribuiva specificamente facoltà a Cervioni di prender possesso della diocesi, anche in un luogo diverso da Lucca, e di nominare un vicario generale; qualora quest'ultimo avesse in-

---

<sup>40</sup> Non è del resto ignoto il fenomeno del ricorso a Congregazioni particolari, create in vista di uno specifico e contingente problema e destinate a sciogliersi alla sua soluzione, per lo più di natura politica, che si ampliò significativamente nel corso del XVIII secolo, contribuendo a ridimensionare il ruolo delle Congregazioni ordinarie, in questo caso di quella per l'immunità.

<sup>41</sup> ASV, *Congregazione dell'immunità, Varia*, 32.

<sup>42</sup> Banchieri divenne segretario di stato nel luglio del 1730: ELVIRA GENCARELLI, *Banchieri, Antonio*, in *DBI*, 5, 1963, p. 654.



contrato ostacoli, un terzo breve avrebbe dichiarato spirata la giurisdizione del vicario capitolare e nullo ogni altro atto compiuto da allora in poi<sup>43</sup>.

Il secondo breve venne emanato il 4 agosto 1730 e *vehementer* esortava i lucchesi a mettere da parte ogni difficoltà. Grazie all'interessamento del segretario imperiale si riuscì a far stralciare dal testo una sorta di proposta ufficiale del Papa di un compromesso a seguito della presa di possesso di Cervioni. Le minacce non si situavano solo sul piano canonico, bensì pure su quello politico, che per certi aspetti poteva esser più efficace: Roma poteva colpire cioè la rilevanza della sede episcopale lucchese in molti modi, a partire dalla sua riduzione a diocesi con imposizione dell'arcivescovo di Pisa come metropolita fino alla sottrazione di porzione del proprio territorio a vantaggio della diocesi pesciatina.

Al di là delle forme ufficiali, che potevano far presagire nuovi e più drastici passi della curia romana, i lucchesi erano consci della mancanza di una reale volontà romana di procedere a passi più impegnativi, se non altro in quanto lo dichiaravano i principali attori di parte ecclesiastica. Lo stesso cardinale Banchieri rassicurava *apertis verbis* di tutto ciò l'agente Fatinelli. La Repubblica poté pertanto rispondere a voce, esprimendo la propria impossibilità di assecondare la volontà papale, pur tornando a confermare la propria fedeltà al successore di Pietro.

In ottobre, il Papa, raddolcito, manifestò il desiderio di sostituire Cervioni con un certo decoro e senza alcuna dichiarazione in merito, chiedendo persino qualche possibile nominativo di "nazionali" al canonico Fatinelli, il quale ne fornì dopo aver sentito le preferenze del proprio governo. A questo punto, però, ferma stante tale intenzione, si apriva un delicato confronto sul piano delle forme e delle apparenze, perché entrambe le parti volevano un compromesso che salvasse i principi da esse rispettivamente sostenuti. Il Papa in particolare non accettava che la rimozione del Cervioni potesse esser letta come un atto di giustizia che accoglieva nel merito il reclamo contenuto nella supplica della Repubblica e a spalleggiarlo intervenivano diversi cardinali che biasimavano le negoziazioni «con troppa arte» dei lucchesi e reputavano controproducente una rapida arrendevolezza. Dunque, prima di qualsiasi concessione era d'uopo una dichiarazione di completa sottomissione di Lucca, che i cardinali Banchieri e Cienfuegos si adoperarono per ottenere sfruttando l'avvenuta interposizione dell'Imperatore, che avrebbe scritto per conto della Repubblica. Il tentativo era insomma finalizzato al riconoscimento da parte del governo lucchese dell'inesistenza di una qualsiasi forma di veto opponibi-

---

<sup>43</sup> ASV, *Congregazione dell'immunità, Varia*, 32, verbale del 8 agosto 1730.

le verso la Santa Sede e la proposta romana usava una formula inequivocabile («caeca oboedientia») che richiamava palesemente quell'adesione dovuta da ogni fedele al magistero pontificio in materia morale o di fede.

A Roma Fatinelli e Merenda non disdegnavano questo piano, ma i Segretari e il Consiglio generale non si rassegnarono all'idea e riuscirono tramite l'inviato lucchese a Vienna Giovanni Carlo Vanni<sup>44</sup> a correggere la minuta già preparata da Cienfuegos e Banchieri. Il segretario Rialp e lo stesso Imperatore, avvisati della reale posizione della Repubblica, si rifiutarono di andar oltre e la versione finale della lettera conteneva una generica espressione di obbedienza alla Santa Sede, contrariando così il Pontefice. Malgrado le insistenze romane, non venne scritta una nuova lettera corretta secondo le indicazioni della curia e del Papa. Con entrambe le parti irrigidite sulle rispettive posizioni, si raffreddarono le relazioni per circa tre mesi. La morte di monsignor Agostino degl'Abbate Olivieri, sacrista pontificio, riaprì improvvisamente i giochi, dal momento che tale carica era privilegio degli agostiniani<sup>45</sup>, ordine cui apparteneva per l'appunto Cervioni.

Agli inizi di aprile, il Papa cedette, probabilmente convinto dai cardinali Banchieri, Cienfuegos e Corsini, accettando la minuta di lettera così come vergata dalla segreteria imperiale, dalla quale fu espunto il solo verbo «destinari» al termine della dichiarazione di obbedienza lucchese circa l'accettazione del pastore eletto dal Papa<sup>46</sup>. Una piccola modifica, che non trovò concordi i due agenti lucchesi e che venne infine adottata dal solo Merenda, senza il previo consenso del governo<sup>47</sup>, per la fretta di concludere l'affare da parte del Papa e dell'Imperatore. Malgrado la constatazione che il significato della lettera fosse rimasto nella sostanza inalterato, l'operazione suscitò un certo fermento a Lucca, ma il segretario imperiale Rialp esclude che dalla dichiarazione si

---

<sup>44</sup> Su di lui notizie in RENZO SABBATINI, *Le mura e l'Europa*, cit., *passim*; ID., *L'occhio dell'ambasciatore*, cit., *ad indicem*. Di lui Montesquieu ebbe a scrivere che era «tres capable des affaires dont il estoit chargé, bon home visiteur et questionneur reternel» (CHARLES LOUIS DE SECONDAT, *Voyage en Autriche*, in ID., *Scritti postumi (1757-2006). I miei pensieri – I miei viaggi – Saggi – Romanzi filosofici. Memorie e discorsi accademici – Poesie*, a cura di DOMENICO FELICE, Bompiani, Milano, 2017, p. 326).

<sup>45</sup> Per disposizione di papa Alessandro VI del 1497: GAETANO MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni*, LX, Tipografia Emiliana, Venezia, 1853, p. 178; LUCIANO ORSINI, *Sacrarium Apostolicum: sacra suppellettile ed insegne pontificali della sacrestia papale*, Artema, Torino, 1998.

<sup>46</sup> Vedila acclusa a lettera di Fatinelli del 16 maggio 1731 (ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 173, ins. 1730-1731): «Quoniam enim Maiestatem tuam supplices rogaverunt, ut nobis declararet, se filiali obsequio, et obedientia accepturos quemcumque Archiepiscoporum, et pastorem voluntati nostrae placuerit [destinari]» (tra parentesi quadre la parola cassata).

<sup>47</sup> Questo fu il punto di maggior disaccordo fra i due e che costituì anche un'infrazione grave al codice non scritto d'azione dei diplomatici, particolarmente sentito da un governo cauto e tutt'altro che decisionista come quello lucchese.

potesse evincere l'accettazione della nomina di Cervioni, giacché senza «destinari» il periodo era proiettato nel futuro. Ancor più baldanzoso, l'inviato Vanni a Vienna poteva esultare scrivendo che il Papa aveva giustificato così l'opposizione della Repubblica «mentre da questa espressa confessione d'equità, e di non ripugnanza a' sagri canoni restano i pubblici desiderij canonizzati per giusti, né la rispettosa sommissione della Repubblica potrà fermare stato pregiudiziale per i tempi avvenire in somigliante congiuntura»<sup>48</sup>. Insomma, non si offriva un esempio capace di far stato per l'avvenire e di vincolare a una supina accettazione di qualunque prelato fosse stato scelto per la sede lucchese. Tanto bastava comunque per rassicurare il Papa e la curia e coprire l'apparenza di un'evidente retromarcia romana, tangibile fin dalla decisione di chiamare a Roma Cervioni come sacrista.

La crisi si chiuse in pratica qui, per quanto per la designazione del successore, nella persona di monsignor Fabio Colloredo, si sarebbe dovuto attendere fino al novembre del 1731. Il ritardo fu invero attribuibile un'effettiva difficoltà di individuazione del prelato idoneo, non solo per la penuria di candidati<sup>49</sup>, bensì pure – come prefigurato – per la scarsa appetibilità di un'arcidiocesi gravata da onerose pensioni e quindi non dotata di una pingue rendita.

### 3. *I consulti lucchesi e i temi sottostanti*

#### 3.1 *Il ruolo del principe nella scelta del vescovo: non riconducibilità a categorie giuridiche astratte*

Come in ogni questione con implicazioni morali, secondo una prassi comune negli stati cattolici d'Antico Regime<sup>50</sup>, la Repubblica di Lucca si procurò un certo numero di responsi teologico-giuridici che affrontavano le diverse sfaccettature del problema appena illustrato<sup>51</sup>. Le fonti non danno indizi sugli

<sup>48</sup> Lettera di Vanni del 30 maggio 1731 (ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 173, ins. 1730-1731).

<sup>49</sup> Così dichiararono, in più lettere in risposta alle sollecitazioni del capitolo dei canonici della cattedrale di Lucca, il principe Bartolomeo Corsini (nipote del papa) e il cardinale Salviati (cfr. Archivio storico diocesano di Lucca, *Archivio Capitolare*, XX. 60, lettere del Corsini del 22 settembre e 13 ottobre 1731 e del card. Salviati del 15 e 29 settembre 1731).

<sup>50</sup> Mi limito qui a richiamare, oltre alla letteratura sul contesto veneto (quello più studiato da questo punto di vista: cfr. ANTONELLA BARZAZI, *I consultori «in iure»*, in *Storia della cultura veneta*, diretta da GIROLAMO ARNALDI, MANLIO PASTORE STOCCHI, V/2, *Il Settecento*, Neri Pozza, Vicenza, 1986, pp. 179-199); FLAVIO RURALE, *Introduzione* a Id. (a cura di), *I religiosi a corte. Teologia, politica e diplomazia in Antico Regime. Atti del seminario di studi, Georgetown University a Villa Le Balze, Fiesole, 20 ottobre 1995*, Bulzoni, Roma, 1998, pp. 9-50.

<sup>51</sup> Il materiale è contenuto in ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 176. Pur mancando indizi sulla

autori dei pareri, ma ciò non deve sorprendere poiché per lo più trattavasi di ecclesiastici, specialmente regolari, che temevano ritorsioni da parte della curia romana e la cui identità era per questo tenuta rigorosamente celata<sup>52</sup>. I contenuti dei pareri vennero utilizzati per redigere una memoria diretta al Papa Clemente XII a sostegno delle ragioni della Repubblica, ma furono ampiamente ripresi e per molti riguardi rielaborati in seguito, qualche anno dopo la consumazione della crisi, in un capitolo delle manoscritte *Dissertazioni intorno le due potestà ecclesiastica, e secolare* dal patrizio lucchese Girolamo Sesti<sup>53</sup>. Questo percorso consente di apprezzare modalità e forme di concettualizzazione operata a partire da una vicenda particolare, anche se di certo clamorosa per il piccolo stato toscano<sup>54</sup>.

Il teologo-giurista veniva invitato, dietro all'elargizione di un compenso, a pronunciarsi su un quesito formulato sotto forma di *dubium*, ma è assai plausibile che fosse in precedenza istruito sulle intenzioni del governo, di modo che potesse veicolare le proprie conoscenze tecniche nella direzione da esso auspicata. Insomma, a dispetto delle premesse di protocollo poste dallo stesso consulente, la sua non era tanto una ricerca libera e spassionata di uno studioso animato dalla volontà di rinvenire una risposta vera, quanto piuttosto uno sforzo per dimostrare la liceità morale e, dal punto di vista giuridico, rivestire di argomentazioni autoritative una posizione politica precedentemente assunta, rivolgendosi a quel grande contenitore costituito dal diritto comune e con ciò accettandone tutti i principi di fondo e i confini oggettivi. In tal senso, se per un verso è innegabile che la prassi in materia ecclesiastica si nutrisse di un uso strumentale della dottrina e del *textus* romano-canonico (come del resto accadeva anche al di là di questo contesto), per l'altro è altrettanto indubbio che l'interprete non poteva spingere la forzatura oltre i suddetti limiti. È segnatamente per questo che assume una particolare valenza la risposta data nella circostanza del caso Cervioni ai quesiti della Repubblica, che solo a primo acchito toccavano il problema del rigetto, da parte del Principe e per determinati seri motivi, di un vescovo eletto dal Papa e della possibilità di impedirne

---

datazione, è verosimile che i pareri siano stati raccolti in diverse fasi.

<sup>52</sup> Cfr. quanto osservato in DANIELE EDIGATI, *Un altro giurisdizionalismo*, cit., pp. 59-60.

<sup>53</sup> L'opera è conservata in ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 25 (cfr. per intero il cap. V, cc. 176v ss). Su di essa e sul suo autore, cfr. da ultimo DANIELE EDIGATI, *Un altro giurisdizionalismo*, cit., pp. 67 s.

<sup>54</sup> Mi riferisco, oltre che a quanto emergerà in queste pagine, anche alla corposa e ricchissima disamina storica sull'elezione dei vescovi nei primi secoli dopo Cristo e nel Medioevo, in cui si dimostrava un'ottima conoscenza delle fonti canonistiche (anche conciliari) antiche. Conoscenza che passava senz'altro dalla chiara confidenza con gli studi storici di autori come André Duchesne, Étienne Baluze, Noël Alexandre, tanto da indurre a ipotizzare un coinvolgimento di una personalità come quella di Giovanni Domenico Mansi.

la presa di possesso<sup>55</sup>, e che a un livello più profondo si addentravano a sviscerare il quesito della possibilità di resistere al Sommo Pontefice<sup>56</sup>. I due profili erano logicamente e temporalmente connessi, poiché si doveva anche vagliare l'ipotesi che il Papa decidesse di approvare la presa di possesso di Cervioni e che questi attuasse tal proposito, forzando Lucca a impedirgliela materialmente.

La prima fattispecie – quella del vescovo invisato al sovrano – non era certo nuova, anche nel panorama italiano post-tridentino. Sono oramai noti alcuni episodi affini, verificatisi nel nord della penisola, nei quali fu manifestata un'opposizione anche in via preventiva alla scelta di determinati soggetti come vescovi, a causa di un legame, più o meno diretto, con altri monarchi. Filippo II fece sapere di non esser intenzionato a concedere il *placet* al trasferimento di Ferdinando Ferrero, vescovo di Ivrea (Regno sabauda) in una diocesi compresa nei propri domini, ossia Novara, perché persona sospetta, in quanto fratello e figlio di gentiluomini al servizio dei francesi<sup>57</sup>. I timori di Filippo II e del suo *entourage* politico erano legati a un possibile ruolo coesivo in funzione anti-spagnola svolto dal vescovo nei confronti della popolazione. Del resto il *placet* era stato negato nel 1556 anche a monsignor Archinto, arcivescovo di Milano, e in quella circostanza la morte del prelato impedì la soluzione del caso. Agostino Borromeo ha acutamente tratto da questi esempi la prova che, pur privo di giuspatronato, il governo spagnolo nel ducato di Milano ebbe un controllo indiretto sull'episcopato e si garantì con il *placet* vescovi politicamente affidabili. La deduzione regge in quanto nessuno poteva contestare alla monarchia spagnola il diritto di placitazione, mentre più controverso sarebbe applicarla a contesti quali la Repubblica di Lucca.

Ben più aspro e ancor più simile a quello oggetto d'indagine è il caso del vescovo Carlo Giuseppe Morozzo a Bobbio, studiato da Ugo Bruschi<sup>58</sup>. Le obiezioni verso Morozzo erano eguali a quelle sollevate contro Ferrero e si appuntavano sulle parentele filo-francesi del vescovo. Qui però la nomina era già avvenuta e Morozzo dovette subire la negazione del *placet* e l'impossibilità di prender possesso della diocesi, tanto che quattro anni dopo venne trasferito a Saluzzo. Anche il genovese monsignor Gentile fu impossibilitato

---

<sup>55</sup> Cfr. ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 176: *An Princeps liber, et in suo statu absolutus Dominus habeat ius excludendi, rationabilibus, iustis que inductus motivis, Episcopum a S.Sede electum haud permittendo ut possessionem accipiat sibi designati episcopatus.*

<sup>56</sup> Punto che è oggetto specifico di uno dei pareri (ivi).

<sup>57</sup> AGOSTINO BORROMEO, *La Corona spagnola e le nomine agli uffici ecclesiastici nello stato di Milano da Filippo II a Filippo IV*, in PAOLO PISSAVINO, GIANVITTORIO SIGNOROTTO (a cura di), *Lombardia borromaica Lombardia spagnola 1554-1659*, Bulzoni, Roma, 1995, II, pp. 566-567.

<sup>58</sup> UGO BRUSCHI, *Vasi di coccio tra vasi di ferro? Disavventure di vescovi di Bobbio fra XVII e XVIII secolo*, in *Bollettino storico piacentino*, CVI, 2011, pp. 130 s.

a prender possesso della diocesi di Parma per la diffidenza del duca di Parma nei suoi confronti<sup>59</sup>. Sono tutti precedenti che pure – almeno dalle fonti rinvenute – la Repubblica di Lucca non evocò durante i negoziati e gli scambi avuti con la Santa Sede, malgrado alcuni fra i responsi dei teologi-giuristi consultati esibissero un’ampia conoscenza storica e specifica di vicende affini, almeno fino al tardo Medioevo. Se quelli milanesi mal si adattavano per il diverso peso politico spagnolo, quello parmense, fra l’altro temporalmente non distante, si prestava a esser segnalato a proprio vantaggio. Al contrario i diplomatici lucchesi a Roma fecero con astuzia valere il recentissimo episodio in cui la Repubblica di Ragusa non aveva permesso l’ingresso nell’arcidiocesi di Dubrovnik all’arcivescovo eletto, il carmelitano spagnolo Felipe Itúrbide, e dal confronto era uscita vincitrice con la rinuncia del prelado nel 1728. La questione, su cui non ho trovato approfondimenti storiografici, era in effetti freschissima e causata sempre da una provvista bizzarra e ardita di Benedetto XIII, che aveva unito il decanato di Tudela alla carica di metropolita di Ragusa, provocando forti attriti sia in Spagna che nella piccola repubblica<sup>60</sup>. Ma, oltre a queste analogie, Lucca ben poteva dolersi di esser considerata «di condizione inferiore a’ quella di Ragusi [sic], benche li motivi», non essendo personali ma oggettivi, fossero «incomparabilmente più giusti»<sup>61</sup>. D’altra parte, in modo altrettanto inappuntabile, il cardinale Lercari era in grado di rilevare che il mutamento di Itúrbide era avvenuto su istanza dello stesso interessato, là dove Cervioni non ne aveva manifestato volontà<sup>62</sup>.

Risalendo alla questione prettamente giuridica, il nodo da sciogliere era quello di comprendere l’ambito di operatività dei canoni riportati nel Decreto graziano (e citati all’inizio di queste pagine) dopo la progressiva acquisizione di terreno della Santa Sede nella selezione e scelta dei vescovi, evoluzione dovuta non tanto al Concilio di Trento, quanto alle norme applicative di quest’ultimo e pienamente coronata con le bolle di Urbano VIII<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> Gentile venne poi nominato arcivescovo di Genova nel 1681: cfr. cenni in UGO BRUSCHI, “*Un Principe totalmente pio, ecclesiastico, apostolico romano*”: dinamiche del giurisdizionalismo nel ducato di Parma e Piacenza da Pier Luigi Farnese alle guerre di Castro, in DANIELE EDIGATI, ELIO TAVILLA (a cura di), *Giurisdizionalismi. Le politiche ecclesiastiche negli stati minori della penisola in età moderna*, Aracne, Roma, 2018, p. 52.

<sup>60</sup> Cfr. qualche cenno in VINCENTE DE LA FUENTE, *La Santa Iglesia de Tarazona en sus estados antiguo y moderno*, Rodriguez, Madrid, 1865, pp. 293-294.

<sup>61</sup> Cito dalla lettera dell’inviato Merenda del 29 giugno 1729 in ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 173.

<sup>62</sup> Al che Merenda poteva solamente replicare il tempestivo preavviso dato da Lucca alla Santa Sede sull’impossibilità di accettare Cervioni.

<sup>63</sup> Sul tema, in generale si rinvia a ADRIANO PROSPERI, “*Dominus beneficiorum*”: il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra ‘400 e ‘500, in

Fin dall'opera dei commentatori del *Liber extra* al principio *Nullus in vitis detur episcopus* era stata data un'accezione che si svincolava dalla mera ipotesi del rifiuto della comunità locale dei fedeli e si proiettava entro l'ottica dell'interesse più ampio di uno stato territoriale o – *rectius* – del principe. Emblematiche in tal senso erano le letture del futuro Innocenzo IV e poi di Niccolò de Tedeschi. Il primo, dopo aver escluso che il principe potesse addurre la simonia, l'adulterio o qualche crimine contro il vescovo eletto, concludeva che fosse doveroso ascoltare le ragioni di chi avesse da obiettare contro un vescovo sospetto «vel de prodicione terrae, vel consiliorum suorum (...) quia sua interest»<sup>64</sup>. Ma aggiungeva che in presenza di consuetudine o di privilegio, si comunicava al principe la morte del prelado e in tal caso, se si fosse fatta l'elezione senza rispettare questo onere, essa sarebbe stata nulla<sup>65</sup>.

Nella seconda metà del '300 Pietro d'Ancharano aveva riconosciuto, sulla base di alcune *leges* giustinianee, il diritto dell'autorità laica di opporsi all'elezione di un vescovo sospetto<sup>66</sup>. Dopo di lui, l'*Abbas Panormitanus*, allievo di Zabarella ma anche assai sensibile alle istanze principesche<sup>67</sup>, garantiva della legittimità di tale consuetudine. Il consenso del sovrano non era tuttavia diretto a integrare la forza dell'atto, ma semplicemente a escludere future obiezioni «contra electum vel electionem»<sup>68</sup>. Il principe poteva infatti eccepire, in particolar modo in ogni evenienza in cui era plausibile temere una congiura o comunque un danno agli interessi dello stato, per esempio arrecato dalla rivelazione di segreti. Un qualcosa di analogo a ciò che i moderni ecclesiasticisti

---

PAOLO PRODI, PETER JOHANEK (a cura di), *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma*, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 51-86, mentre studi più specifici sulla nomina dei vescovi in questo lasso di tempo sono stati condotti da MASSIMO FAGGIOLI, *La disciplina di nomina dei vescovi prima e dopo il Concilio di Trento*, in *Società e storia*, 92, 2001, pp. 221-256, ID., *Problemi relativi alle nomine episcopali dal Concilio di Trento al pontificato di Urbano VIII*, in *Cristianesimo nella storia*, 21, 2000, pp. 531-564; ID., *Urbano VIII e la riforma del procedimento di nomina dei vescovi*, in *Cristianesimo nella storia*, 23, 2002, pp. 79-121.

<sup>64</sup> SINIBALDO DE' FIESCHI (Innocenzo IV), *In quinque Decretalium libros Commentaria*, Francofurti ad Moenum, per Martinum Lechler, 1570, in c. *super his, de accusat.* [X, 5,1,16], n. 8, p. 489v.

<sup>65</sup> Ivi, in c. *Quod sicut, de elect.* [X, 1,6,1], n. 2, p. 58v. Su questa decretale, vedi il recentissimo MARIA TERESA NAPOLI, *Libertas Ecclesiae e assenso regio: interpretazioni della decretale Quod sicut (X.1.6.28) di Innocenzo III*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 237/2, 2017 259-325, in part. pp. 291 s. per una più dettagliata analisi della canonistica sulla questione della notifica al sovrano dell'elezione del vescovo e sulla sua possibilità di opporsi.

<sup>66</sup> MARIA TERESA NAPOLI, *Libertas Ecclesiae*, cit., p. 297.

<sup>67</sup> Per un profilo e bibliografia cfr. almeno ORAZIO CONDORELLI, *Niccolò Tedeschi (Abbas Modernus, Panormitanus)*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da ITALO BIROCCHI, ENNIO CORTESE, ANTONELLO MATTONE, MARCO NICOLA MILETTI, Il Mulino, Bologna, 2013, II, p. 1426-1429.

<sup>68</sup> NICCOLÒ DE' TEDESCHI, *Commentaria primae partis in primum Decretalium librum*, Venetiis, s.n.t.[ma Boselli], 1571, in c. *cum terra, de elect.* (X, I, 6,14), n. 2, p. 154r.



denominano diritto di prenotificazione officiosa<sup>69</sup>, una sorta di avviso preventivo al governo politico al fine di ottenerne il gradimento o comunque un “via libera”, cui nel tempo si sarebbe detto che la Santa Sede era tenuta *de honestate* o *de urbanitate* verso i sovrani<sup>70</sup>, indipendentemente dalla consuetudine.

Nel corso del XV e XVI secolo questa linea fu sostenuta e approfondita da altri giuristi, senz'altro sospinta dalla crescente forza delle formazioni statali e del potere principesco, con l'accentuazione del rilievo della *ratio status*. Per esempio da Andrea Barbazza<sup>71</sup>, il quale nei suoi *consilia* contemplava specificamente l'opposizione del principe *ratione patriae* dell'eletto all'interno del quadro testé riassunto. Poco più tardi, in un contesto, come quello francese, in cui si avanzava nella riflessione sui diritti del principe sulla Chiesa, nel proprio trattato in materia beneficiale, peraltro lontano da derive conciliariste<sup>72</sup>, il magistrato Jean de Selve (1475-1529) sviluppava ulteriormente questi spunti, dopo aver più volte addotto le *auctoritates* di Innocenzo IV e del Panormitano e rassicurato sul fatto che il consenso non comprometteva la *libertas eligendi* degli organi ecclesiastici competenti. L'eccezione proposta dal principe per un sospetto di tradimento era seria e da trattare con la massima delicatezza, giacché «non convenit alicui scrutari arcana alterius regni»<sup>73</sup>. Si iniziavano a tratteggiare così i contorni delle fattispecie, tutte di natura politica, che giustificavano l'opposizione del principe alla nomina. Da questa premessa si inferivano conclusioni assai favorevoli alle politiche gallicane francesi e che presto sarebbero state perseguite un po' ovunque nell'Europa cattolica, ossia che per scongiurare qualsiasi difficoltà con i governi la scelta dei prelati sarebbe dovuta ricadere su nazionali, ai quali doveva andare comunque la preferenza sugli estranei<sup>74</sup>. D'altra parte, non si deve esser indotti a guardare

---

<sup>69</sup> Cfr. in part. PIER VIRGINIO AIMONE-BRAIDA, *L'intervento dello stato nella nomina dei vescovi. Con particolare riferimento ai paesi non concordatari dell'Europa occidentale*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1978, pp. 86 ss.

<sup>70</sup> Così uno scrittore sensibile alle istanze della giurisdizione regia come GIACOMO ANTONIO MARTA, *Tractatus de jurisdictione, per et inter iudicem ecclesiasticum et secularem exercenda, in omni foro, et principum consistoriis versantibus, maxime necessarius*, typographia Ioannis Albini, Moguntiae, 1609, p. IV, cent. 1, cas. 47, n. 12, p. 104.

<sup>71</sup> ANDREA BARBAZZA, *Consiliorum sive responsorum*, I, apud Bernardum Iuntam, & fratres, Venetiis, 1581, cons. 11, n. 9, p. 40r.

<sup>72</sup> Cfr. almeno PATRICK ARABEYRE, *Le spectre du conciliarisme chez les canonistes français du XVe et du début du XVIe siècle*, in PATRICK ARABEYRE, BRIGITTE BASDEVANT-GAUDEMET (a cura di), *Les clercs et les Princes. Doctrines et pratiques de l'autorité ecclésiastique à l'époque moderne*, École des chartes, Paris, 2013, pp. 264-265.

<sup>73</sup> JOHANNIS DE SELVE, *Tractatus de beneficio cum notis Caroli de Molinaei*, apud Ludovicum Boulanger, Parisiis, 1628, p. 2, q. 23, n. 34, p. 446. In sintesi: MARIA TERESA NAPOLI, *Libertas Ecclesiae*, cit., p. 315.

<sup>74</sup> *Ivi*, n. 35, p. 446.



semplisticamente a queste tesi: si misura infatti in esse il duplice volto del giurisdizionalismo, che da un lato appare un'invadenza dell'autorità secolare per la tutela della propria sfera, dall'altro legittima tutto ciò per mezzo di quella missione di protettore della religione che la medesima Chiesa aveva attribuito al sovrano cristiano fin dall'Alto Medioevo e che per molti versi era ancora pronta a riconoscergli. Era in forza di tale missione che, secondo il trattato del lucchese Sesti, il principe poteva cooperare all'elezione dei vescovi, non già come forma di partecipazione all'elezione, riservata alla Santa Sede, ma a titolo di protezione, promuovendo i più meritevoli e i più degni. La costruzione politico-giuridica sottintendeva dunque un rapporto di interazione e comunque bilaterale fra principe e Chiesa locale, che doveva esser informato al principio del *neminem laedere*<sup>75</sup>: la scelta del pastore non poteva così esser effettuata senza alcuna considerazione delle ricadute sull'altra parte, perché entrambe agivano negli stessi confini<sup>76</sup>.

Anche per i canonisti più fedeli alle istanze curialiste era impossibile rigettare le fonti citate ed escludere ogni rilevanza agli interessi del sovrano. Il canonista Giulio Lavori affermava che ricadeva sul principe l'onere di curare che «sub religionis praetextu Respublica detrimentum aliquod patiatur»<sup>77</sup>, parlando anche di una generica *perturbatio publici status*; così pure Barbosa e Belletti ammettevano che talora il vescovo eletto poteva esser costretto a rinunciare se *immineat scandalum*, per quanto ciò non fosse imputabile a sua colpa<sup>78</sup>. Proprio per rispondere alle sempre più pressanti richieste dei principi e dei regalisti si era così escogitato in ordine a questo problema un vero e proprio meccanismo istituzionale, del quale poi abbiamo avuto una concreta esemplificazione nel

---

<sup>75</sup> In cui dunque il consenso del principe interveniva «causativamente ad effetto, che evitare si possa qualunque proprio, e particolare pregiudizio, che derivar potesse dall'istesso atto a quello, che acconsentir deve», come diceva il Sesti (ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 25, c. 183r). Significativo il rinvio (ivi, c. 186r), dopo aver insistito ad asserire che il Papa doveva curare il «giusto dissenso del Principe», a FELICIANI DE OLIVA E SOUZA, *Tractatus de foro Ecclesiae, principaliter materiam utriusque potestatis spiritualis, scilicet et temporalis respiciens*, sumptibus Leonardi Chouet, Coloniae Allobrogum, 1678, I, q. 2, n. 22, p. 7, dove si ribadiva secondo la dottrina gelasiana che «ab his ego duabus potestatibus, spirituali scilicet, et temporalis, seu politica, regimen totius mundi moveri».

<sup>76</sup> Interessante anche un passo di uno dei pareri anonimi cit. in ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 176: «dovendo egli [il Principe] essere sicuro di quell'unione, e concordia, che cotanto è necessaria fra il sacerdozio, e il Principato, per isfuggire quei disturbi, che ne potrebbero derivare trà l'una, e l'altra podestà».

<sup>77</sup> GIULIO LAVORI, *Variarum lucubrationum*, I, ex typographia Francisci Corbelletti, Romae, 1628, tit. IV, cap. IV, n. 57, p. 311

<sup>78</sup> AGOSTINO BARBOSA, *Pastoralis sollicitudinis, sive de officio, et potestate Episcopi tripartita descriptio*, apud Franciscum Baba, Venetiis, 1630, all. CXIII, n. 9, p. 733; GIOVANNI MARIA BELLETTI, *Disquisitio clericalis in duas partes distincta*, excudebat Ludovicus Grignanus, Romae, 1635, p. I, tit. de disciplina clericali, § XV, n. 20, p. 88.

caso Cervioni. Come avrebbero di lì a poco scritto i canonisti romani nel quadro delle discussioni apertesesi con la corte sabauda<sup>79</sup>, qualunque intervento, in via preventiva o successiva, del principe nella designazione dell'episcopato era un'ingerenza indebita, mai consentita dai *sacri canones*, bensì frutto di usurpazioni di fatto (anche violente) del potere secolare o al più di speciali privilegi attribuiti a singoli monarchi, spesso per sanare situazioni ben più incresciose oramai incancrenitesi. Pertanto, l'unica reale via percorribile dai principi era quella che portava a innescare un ricorso diretto al Papa, presentando le proprie obiezioni all'eletto, che dovevano esser corredate di opportune e valide prove di un sospetto reale e giustificato. Insomma, una procedura in via di grazia, avviata con una supplica, nella quale il Papa restava pertanto l'ultimo «giudice dell'eccezioni proposte»<sup>80</sup> ed era da reputarsi del tutto libero nella sua decisione finale. Un meccanismo che ha alcune analogie con la *remonstratio*, che i canonisti avevano tracciato a partire dalla decretale *Si quando* di Alessandro III, ma che poteva esser azionato solo dai vescovi e trovava applicazione contro atti legislativi del Sommo Pontefice e non, più genericamente, contro atti di governo<sup>81</sup>.

### 3.2 Il diritto di resistenza del principe al Papa

Se a questo *iter*, specie nel contesto italiano e in particolare nelle entità politiche minori, i sovrani potevano esser disposti ad assoggettarsi, molto più arduo era far loro digerire un giudizio insindacabile del Pontefice, che non recedendo dal proprio originario orientamento, confermasse il prelado nella sede designata. Era ciò che aveva prodotto il lungo stallo seguente alla no-

---

<sup>79</sup> Cfr. da ultimo e per tutti: MARIO ROSA, *Una rilettura della politica dei concordati*, cit., spec. pp. 176-177.

<sup>80</sup> Cito dal *Discorso sopra la materia benefiziale*, in *Ragioni della Sede Apostolica nelle recenti controversie colla Corte di Torino*, I, p. 2, s.n.t., 1732, p. XXII, opera collettiva di diversi canonisti, fra i quali Giovanni Antonio Bianchi, Giuseppe Agostino Orsi e Giusto Fontanini (SERGIO BERTELLI, *Giannoniana: autografi, manoscritti e documenti della fortuna di Pietro Giannone*, Ricciardi, Milano-Napoli, 1968, p. 400; MARIA TERESA SILVESTRINI, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello stato sabauda del XVIII secolo*, Olschki, Firenze, 1997, p. 129).

<sup>81</sup> Le analogie stanno a mio avviso sia nel fondarsi, in entrambi i casi, la contestazione sulla pretesa inidoneità di un atto papale nei confronti di una specifica comunità di fedeli, sia nell'efficacia sospensiva dei due rimedi, in attesa di una decisione spettante comunque al Pontefice romano. Si noti inoltre, circa la natura del rimedio, come spesso l'espressione *remonstratio* è sostituita da *supplicatio*, cosa che ci riconduce in seno a un ricorso per via di grazia. Sulla *remonstratio* cfr. almeno LUIGI DE LUCA, *Lo «jus remonstrandi» contro gli atti legislativi del Pontefice*, in *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice I*, Giuffrè, Milano, 1952, pp. 243-273 (ora in Id., *Scritti vari di diritto ecclesiastico e canonico*, Cedam, Padova, 1997, II, pp. 193-224) e HANS JURGEN GUTH, *Ius remonstrandi: das Remonstrationsrecht des Diözesanbischofs im kanonischen Recht*, Universität, Freiburg, 1999.

mina di Cervioni: le ragioni della Repubblica erano fondate su un elemento discrezionalmente apprezzabile, la nazionalità del prelato, che di per sé la Sede Apostolica non era pronta<sup>82</sup> ad accettare come atto a fondare un sospetto in capo all'eletto, mentre per Lucca era risolutivo e in ogni caso ostativo. Di certo si può dire che, come confessava buona parte dei cardinali di curia, nella prassi dei rapporti con gli altri stati l'eccezione sollevata era valida e assai penetrante: se non altro da un punto di vista meramente pragmatico, inviare un vescovo male accetto avrebbe generato tensioni e intralci alla sua azione pastorale, con detrimento delle anime dei fedeli.

Ed era su questo terreno che si giocava una partita assai spigolosa, giacché si scivolava rapidamente dalla resistenza *de iure* verso quella, ben più delicata, *de facto* al Papa. I fautori delle prerogative regie non si attardavano molto sul piano canonistico, focalizzando il proprio sguardo sulla posizione del principe. Taluni sbrigavano la questione parlando *sic et simpliciter* e senza argomentazioni *ad hoc* di uno *ius regium*, connaturato nella Corona<sup>83</sup>, di non ammettere il vescovo eletto, se a loro sospetto<sup>84</sup>. In altri autori si sentiva un'eco delle dottrine giusnaturalistiche e segnatamente delle teoriche sul diritto di autoconservazione, che il principe aveva non solo per conservare la propria persona, bensì anche l'intera collettività dei sudditi<sup>85</sup>: il principio *Nullus invi-*

---

<sup>82</sup> O quantomeno non lo era in rapporto a Lucca, mentre un'analoga eccezione di un principe dotato di maggior potere politico avrebbe forse avuto diversa reazione.

<sup>83</sup> Il perno delle rivendicazioni di buona parte dei giurisdizionalisti è il riconoscimento di facoltà spettanti al principe sulla sfera ecclesiastica per diritto naturale (per «potestà ordinaria e naturale»: ORAZIO CONDORELLI, *Istituzioni ecclesiastiche e cultura giuridica nella Sicilia di Antico Regime. Brevi note*, in *Diritto e religioni*, 9/2, 2014, p. 460).

<sup>84</sup> FRANCISCO SALGADO DE SOMOZA, *Tractatus de supplicatione ad Sanctissimus a litteris et bullis Apostolicis, in perniciem reipublicae, regni, aut regis, aut juris tertii praejudicium impetratis*, sumptibus fratrum de Tournes, Lugduni, 1758, p. I, c. 2, n. 50, p. 34 (per il quale le *litterae provisionis* possono essere lecitamente ritenute); PEDRO GONZÁLEZ DE SALCEDO, *De lege politica, eiusque naturali executione, et obligatione, tam inter laicos, quam ecclesiasticos ratione boni communis*, ex typographia imperiali, Matriti, 1678, II, cap. 8, n. 31, p. 550; EMMANUELIS GONZALEZ TELLEZ, *Commentaria perpetua in singulos textus quinque Librorum*, sumptibus Petri Borde, Joan. & Petri Arnaud, Lugduni, 1693, II, tit. XXIV, cap. 31, n. 2, p. 586. Vedi anche CAROLO DE GRASSIS, *Tractatus de effectibus clericatus, in quo praeter ecclesiasticam iurisdictionem, et clericorum privilegia, omnes fere casus ad materiam pertinentes eruditissime declarantur, et resolvuntur*, apud Petrum Mariam Bertanum, Venetiis, 1638, eff. 1, n. 1039, p. 167.

<sup>85</sup> FRANCISCO RAMOS DEL MANZANO, *Al nostro SS. Padre Alessandro settimo intorno al provvedimento de' vescovadi vacanti nella Corona di portogallo*, in Madrid e nuovamente in Napoli, per Egidio Longo, 1661, pp. 45 che parlava di contrarietà «alla lege politica, e naturale del conservamento dello stato de' regi, e de' regni». Su quest'opera, scritta nel contesto della grave crisi portoghese con la rivoluzione del 1640, cfr. almeno SALUSTIANO DE DIOS DE DIOS, *Derecho, religión y política. La representación del doctor Francisco Ramos del Manzano al papa Alejandro VII sobre la provisión de obispos vacantes en la Corona de Portugal*, in SALUSTIANO DE DIOS, JAVIER INFANTE E EUGENIA TORIJANO (a cura di), *Juristas de Salamanca, siglos XV-XX*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca,

*tis detur episcopus* era così riletto in guisa da attribuire al principe, come *pater* e tutore della comunità, la facoltà di farsi interprete del rigetto del pastore eletto dalla Santa Sede. Si capovolgeva la prospettiva, individuando nel principe colui che doveva soppesare la ragionevolezza della resistenza, scorgendo quell' «odio universale»<sup>86</sup> nutrito dai fedeli verso il prelato designato.

È assai interessante osservare che il medesimo ragionamento era posto a fondamento, specie dai regalisti di ambito iberico, della potestà economica del sovrano nei confronti degli ecclesiastici, ordinariamente ritenuti esenti dalla giurisdizione del principe<sup>87</sup>.

A ben vedere, sul riconoscimento di un diritto di resistenza – di cui si è discusso molto nel quadro delle relazioni fra individuo e potere politico e quindi nell'alveo del giusnaturalismo moderno, ma meno all'interno dell'ordinamento della Chiesa – inteso nei termini testé riassunti collimavano diverse linee di pensiero e non mi riferisco solamente a quelle più ai margini dell'ortodossia cattolica, bensì ad altre di impronta tradizionale e anticonciliari.

I lucchesi ben conoscevano le dottrine prima rammentate, perché se ne erano fatti forti già in precedenti contrasti con la Chiesa, a partire dalle scritture prodotte nell'occasione dell'interdetto del 1639<sup>88</sup>. E del resto pure la *Summa de Ecclesia* di Juan de Torquemada, diretta a sostenere il primato papale alla metà del '400<sup>89</sup>, si interrogava sul *quid agendum* in caso di immoralità, scandalo o abuso di potere da parte del Sommo Pontefice e fra i diversi rimedi non escludeva affatto la resistenza<sup>90</sup>.

Ma, proprio per il fatto d'aver già affrontato le censure canoniche, conoscevano assai bene una fonte molto sospetta, ma altrettanto preziosa, dalla quale infatti uno teologi-giuristi anonimi adesso consultati traeva interi periodi e allegazioni. Alludo al trattato sull'interdetto composto da vari consultori *in iure* veneziani, primo fra tutti Paolo Sarpi, durante il celebre episodio delle

---

2009, pp. 173-234, in part. 202 s. Si noti che l'immagine della difesa ricorre anche in altri contesti, per giustificare ad esempio l'appello al magistrato secolare contro le sentenze ecclesiastiche (ORAZIO CONDORELLI, *Istituzioni ecclesiastiche*, cit., p. 450).

<sup>86</sup> Cito nuovamente l'opera del Sesti (ASLu, *Offizio sopra la giurisdizione*, 25, c. 189v).

<sup>87</sup> Ne ho parlato in DANIELE EDIGATI, *Un altro giurisdizionalismo*, cit., pp. 91 s.

<sup>88</sup> Cfr. specialmente l'opuscolo, vergato da Lelio Altogradi ma edito sotto lo pseudonimo di Girolamo Berardi, *Difesa per la Republica di Lucca contro le censure fulminate da Monsig. Cessare Raccagni*, Colonia [ma Lucca], s.n.t., 1640, pp. 10-11, con rinvio al commentario di Innocenzo IV e al *consilium* di Barbazza.

<sup>89</sup> ULRICH HORST, *Juan de Torquemada und Thomas de Vio Cajetan. Zwei Protagonisten der päpstlichen Gewaltenfülle*, Akademie Verlag, Berlin, 2012, spec. pp. 51 s.

<sup>90</sup> Cfr. JUAN DE TORQUEMADA, *Summa de Ecclesia*, apud Michaellem Tramezzinum, Venetiis, 1561, lib. II, cap. 106, pp. 246v-247r, che cita a sua volta autorevoli decretalisti come Enrico da Susa, Sinibaldo de Fieschi e Guido da Baisio.

censure fulminate dalla Santa Sede nel 1606 contro la Serenissima<sup>91</sup>. In questi consulti, essi si sforzavano – per usare parole di Cozzi – di «sgombrare i sospetti sull'animo della Repubblica, confermare la sua fedeltà al cattolicesimo romano»<sup>92</sup>, e per farlo dovevano dimostrare come fosse moralmente lecita, secondo la stessa teologia cattolica, la disobbedienza al precetto ingiusto, in quanto di nessun valore, del superiore, sebbene fosse il Pontefice. E consequenzialmente che fosse giusto non curarsi delle eventuali sanzioni irrogate dalla Santa Sede ed eventualmente resistere in modo attivo, impedendo la loro attuazione<sup>93</sup>.

Tra le citazioni che più palesemente vennero carpite dal Sarpi – anche perché presentate nello stesso ordine consequenziale – colpiscono in particolare quelle di due opere diverse per taglio, ma risalenti allo stesso torno di anni, ossia la *Summa* di Silvestro Mazzolini (1506)<sup>94</sup> e il trattatello sull'autorità del Papa e del Concilio (1511)<sup>95</sup> di Tommaso de Vio. Entrambi si schieravano contro le tesi conciliari, rigettando qualsiasi possibilità che il Papa potesse esser sottoposto a giudizio e, a maggior ragione, deposto. Ed entrambi analizzavano il caso astratto, già contemplato dal Torquemada, in cui la condotta papale, non sul piano dottrinale o dogmatico, bensì su quello amministrativo-gestionale, potesse esser deleteria fino a procurare scandalo o concorrere alla distruzione

---

<sup>91</sup> Sulla vicenda dell'interdetto, nell'ampissima bibliografia, vedi almeno CORRADO PIN, *Capo, maestro e consultore d'un infamissimo scisma: Paolo Sarpi e l'Interdetto di Venezia del 1606-1607*, in GINO BENZONI (a cura di), *Lo Stato Marciano durante l'interdetto, 1606-1607. Atti del XXIX convegno di studi storici, Rovigo 2-4 novembre 2006*, Minelliana, Rovigo, 2008, pp. 189-220. Sul tema della resistenza nella specifica vicenda dell'interdetto, cfr. anche le riflessioni di ALFREDO VIGGIANO, *Prete violento e ragioni repubblicane. Alle origini di un modello nella Venezia del primo Seicento*, in *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., pp. 91-114.

<sup>92</sup> GAETANO COZZI, *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Einaudi, Torino, 1978, p. 82.

<sup>93</sup> *Trattato dell'interdetto della Santità di Papa Paolo V*, in PAOLO SARPI, *Opere varie del molto reverendo Padre F. Paolo Sarpi dell'ordine de' servi di Maria teologo consultore della Serenissima Repubblica di Venezia divise in due tomi*, I, presso a Jacopo Mulleri [ma Marco Moroni], Helmstat [ma Verona], 1750, pp. 145 s., ma cfr. anche PAOLO SARPI, *Consulti*, I, 1, *I consulti dell'interdetto, 1606-1607*, a cura di CORRADO PIN, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa, 2001, consulto 2, pp. 243-244. Per un inquadramento dei consulti sarpiiani, rinviamo alla ricca introduzione di CORRADO PIN, *ivi*. Sul punto specifico qui trattato dei limiti al potere papale e della resistenza alle ingiuste sanzioni canoniche, FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi e la coscienza pubblica durante l'interdetto di Venezia del 1606-1607*, Ademollo, Firenze, 1885, pp. 114 ss; sul piano politico: FEDERICO CHABOD, *La politica di Paolo Sarpi*, Edizioni dell'Ateneo, Venezia-Roma, 1962, spec. pp. 63 ss; sul piano teologico, da ultimo: SYLVIO HERMANN DE FRANCESCHI, *Le catholicisme antiromain et l'infallibilité pontificale au début du XVII siècle*, in ID. (textes réunis par), *Le Pontife et l'erreur: anti-inaffabilité catholique et romanité ecclésiastique aux temps posttridentins (XVII-XX siècles)*. Actes de la journée d'études de Lyon (7 mai 2009), Resea, Lyon, 2010, pp. 66-67.

<sup>94</sup> Per la datazione, nonché per bibliografia sull'autore: SIMONA FECCI, *Mazzolini, Silvestro*, in *DBI*, 72, 2009, p. 679.

<sup>95</sup> ECKEHART STÖVE, *De Vio, Tommaso*, in *DBI*, 39, 1991, p. 576.

della Chiesa, concludendo che, al di là della preghiera, era permessa la resistenza<sup>96</sup>. Molto eloquenti, proprio in rapporto a quanto sopra rilevato, erano le parole del cardinale Gaetano, che approfondivano non solo le fattispecie, ma altresì lo stesso concetto di resistenza, utilizzando la metafora della legittima difesa. Nell'ipotesi di scuola del Papa invasore, era lecito difendersi finanche uccidendolo, mentre non era possibile *ex post* giudicare colpevole e punire il Pontefice reo di omicidio<sup>97</sup>, giacché esisteva

*cuiuslibet privati debitum ad resistendum, impediendum defendendumque, nisi quis adeo desipiat, ut dicat quemlibet esse iudicem cuiuslibet*<sup>98</sup>.

Sulla scorta di questa impostazione, che affondava chiaramente le sue radici nel giusnaturalismo di San Tommaso<sup>99</sup>, circa quindici anni dopo, Francisco de Vitoria, non mancando di riferire testualmente il pensiero del Gaetano e di Mazzolini, scriveva che «vim vi repellere licet iure naturali»<sup>100</sup> e che si resisteva «per modum defensionis». Ma Vitoria faceva un passo ulteriore, aggiungendo che la resistenza al Papa, paragonato in questo caso al re tiranno, era possibile sia per i *gubernatores ipsius Ecclesiae* che per i *principes*, estendendola pertanto al contesto extra-ecclesiale e, pur con moderazione, ammettendola persino con le armi<sup>101</sup>. Concetti e proposizioni che compaiono negli stessi termini anche in altre opere teologiche cinquecentesche, come quella del francescano Antonio da Córdoba, pur con avvertenze finalizzate a scongiurare che l'atto estremo della resistenza cagionasse fratture ancor più gravi nella Chiesa: la condotta doveva essere informata alla massima reverenza ver-

<sup>96</sup> SILVESTRO MAZZOLINI, *Summa Sylvestrinae, quae Summa Summarum merito nuncupatur*, II, apud haeredes Petri Dehuchini, Venetiis, 1587, v. *Papa*, n. 4, p. 210r-v. Le situazioni esemplificate erano ad esempio quelle della vendita di benefici o della concessione del patrimonio della Chiesa a propri parenti.

<sup>97</sup> «licet cuiuslibet licet vim in se et in proximum vi repellere cum moderamine inculpatae tutelae, non tamen cuiuslibet punire eum qui vim infert» (TOMMASO DE VIO, *De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum apologia eiusdem tractatus*, in ID., *Scripta theologica*, I, a cura di VINCENTIUS M. IACOBUS POLLET, Romae, apud Institutum Angelicum, 1936, p. 179).

<sup>98</sup> *Ibidem*. Sul pensiero del Gaetano in tema, anche se non in rapporto al Papa, cfr. MARIO TURCHETTI, «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes». *Aux sources théologiques du droit de résistance au siècle de la Réforme*, in JEAN-CLAUDE ZANCARINI (a cura di), *Le droit de résistance, XII-XX siècle*, Ens, Paris, 1999, pp. 75-76.

<sup>99</sup> MARIO TURCHETTI, *Il faut obéir*, cit., pp. 73-74.

<sup>100</sup> FRANCISCO DE VITORIA, *De potestate Papae, et Concilii*, in ID., *Arbor magna iurisdictionis ecclesiasticae suos extendentes ramos ad potestates Ecclesiae, papae, concilii, et ad alia multae, quae sequens pagina ostentant*, apud Iuntas, Venetiis, 1640, lib. I, prop. 22, p. 161. Sul punto ha posto l'attenzione BRIAN TIERNEY, *L'idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-1625*, Il Mulino, Bologna, 2002 (ed. orig. *The idea of natural rights. Studies in natural rights, natural law and Church law, 1150-1625*, Scholars Press, Atlanta, 1997), p. 420, ma vedi più in generale pp. 411 e s.

<sup>101</sup> *Ivi*, pp. 161-162: «non excedendo reverentiam, nec negando aliquo pacto auctoritatem illius, sed solum allegando quod hoc este iniustum, et in detrimentum Ecclesiae».



so il Papa e che non favorisse scismi<sup>102</sup>.

Sempre per il tramite del Gaetano tale concezione sarebbe arrivata anche a Domingo de Soto, che trovò il fondamento della *potestas resistendi* dei principi non solo nel diritto naturale, ma anche nello *ius gentium*<sup>103</sup>, contribuendo ancor meglio a proiettare tale concezione nei rapporti tra gli stati e la Chiesa. Queste tesi costituirono una premessa per la sistemazione giusnaturalistica, che le avrebbe ricollocate sul versante dell'obbligazione politica e trasformate in diritti soggettivi inalienabili<sup>104</sup>. Soto, non casualmente ripreso da Sarpi, prendeva proprio in esame l'ipotesi del Papa o di vescovi che «sacerdotia in perniciem Ecclesiae providerent», ai quali il principe avrebbe potuto proibire la presa di possesso «et Ecclesiae ipsi contra huiusmodi pestem adiutrices manus porrigere».

La dottrina della resistenza al Pontefice sarebbe stata sviscerata meglio più avanti, grazie al lavoro dei trattatisti sul foro interno. Uno fra tutti, a metà Seicento, lo *Speculum* del fiammingo Pierre Marchant, nel quale l'obbedienza al Papa era considerata doverosa solo «in omnibus justis, licitis, et ordinatis»<sup>105</sup>, attribuendo a ognuno di questi concetti un preciso contenuto: la *iusiuria* vietava di eseguire ordini che procurassero *detrimentum* a terzi; la liceità di non obbedire si ravvisava quando nel comando fosse insito qualche rischio od occasione di peccato, presumendo la carenza o non esaustività del quadro informativo del Pontefice; la *ordinatio* escludeva di dover adempiere a un precetto che andasse oltre le normali forze o la vocazione di ciascuno.

Marchant era del resto nel novero di quanti avevano reso più fecondo di sviluppi il principio dell'*epieikeia*<sup>106</sup>, ma secoli prima su di esso aveva poggiato la riflessione teologica di Jean Gerson<sup>107</sup>. Ed era proprio a Gerson che aveva guar-

<sup>102</sup> ANTONIO DE CÓRDOBA, *Quaestionarum theologicarum sive Sylva amplissima decisionum, et variarum resolutionum casuum conscientiae*, sumptibus Baretii, Venetiis, 1604, II, q. X, pp. 313-315 (spec. p. 315), dove è più volte citato il Vitoria.

<sup>103</sup> DOMINGO DE SOTO, *In quartum sententiarum commentarii*, expensis Benedicti Boyerlj, Methymnae a Campi, 1581, II, dist. 25, q. 2, art. 2, p. 71, da cui son tratte le citazioni successive.

<sup>104</sup> Cfr. in generale CHRISTINE COMBE, *Le droit de résistance dans l'école moderne du droit naturel*, in STÉFANE RIALS (a cura di) *Le droit des modernes (XIVe-XVIIIe siècles)*, L.G.D.J., Paris, 1994, pp. 69-86, in part. su Vattel, ALBERTO CARRERA, *Il diritto di resistenza nella dottrina giuridica di Emer de Vattel*, in ALBERTO SCIUMÈ *Il diritto come forza, la forza del diritto: le fonti in azione nel diritto europeo tra Medioevo ed età contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 81-109.

<sup>105</sup> PIERRE MARCHANT, *Tribunal sacramentale et visibile animarum in hac vita mortali, tomis tribus explicatum*, III, *Speculum totius hominis christiani sive tribunalis sacramentalis etc.*, apud Petrum Bellerum, Antverpiae, 1650, III, tract. III, tit. 4, q. 3, *dubium incidentale*, p. 61.

<sup>106</sup> Cfr., sul versante matrimoniale, ciò che rileva su di lui ANDREJ SAJE, *La forma straordinaria e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2003, pp. 104-105.

<sup>107</sup> FRANCESCO D'AGOSTINO, *La tradizione dell'epieikeia nel Medioevo latino: un contributo alla storia*

dato il Sarpi che, come noto, aveva curato l'edizione del trattato sulle scomuniche del teologo francese apparsa a Venezia proprio durante la crisi dell'interdetto<sup>108</sup>. Con le sue tesi dirette a limitare il potere papale dinanzi al Concilio, Gerson aveva finito per esercitare un notevole fascino sul costituzionalismo inglese del Seicento<sup>109</sup>, sul giusnaturalismo moderno<sup>110</sup>, oltre che – ben prima e nell'ambito ecclesiale – sul movimento conciliarista a Costanza e Basilea. Certo, la teologia gersoniana si era spinta oltre i confini praticabili nel contesto cattolico post-tridentino, in particolare fino a configurare un potere di correzione del Papa da parte del Concilio<sup>111</sup>. Il che spostava i termini del problema entro una prospettiva diversa da quella qui considerata, interna alla Chiesa e prettamente costituzionale, in cui si rimetteva in discussione l'ufficio petrino come organo supremo.

Ma, al di là di tutto ciò, quel che rileva nell'economia delle presenti pagine è che a differenza anche di un altro filone di pensiero quattrocentesco e anche del Sarpi, in cui campeggiava la prospettiva del principe e l'esaltazione della sua sovranità<sup>112</sup>, in diversi trattati di Gerson prevaleva il punto di vista del singolo, attribuendo a ciascun fedele un diritto di resistenza all'ordine ingiusto, anche del Papa, il cui fondamento si rinveniva nella legge di natura<sup>113</sup>:

*Non solo non interviene sempre sprezzo delle chiavi in quelli, che non obediscono alle sentenze delle scomuniche, publicate dal Papa, overo da suoi Ministri, ma nè anco si debbe giudicare, che intervenga in quelli, che procurano diffendersi contra tal pretese sentenze per mezzo della potestà secolare: imperoche la legge naturale insegna, che a viva forza si possi far resistenza alla forza<sup>114</sup>.*

---

dell'idea di equità, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 237 s.

<sup>108</sup> BORIS ULIANICH, *Paolo Sarpi, il generale Ferrari e l'ordine dei Serviti durante le controversie venticinque pontificie*, in *Studi in onore di Alberto Pincherle*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1967, II, pp. 592-593; Id., *Paolo Sarpi, «riformatore», «irenico»? Note sulla sua ecclesiologia, sulla sua teologia, sulla sua religione*, in P. BRANCHESI e CORRADO PIN (a cura di), *Atti del convegno di studio Fra Paolo Sarpi dei Servi di Maria: Venezia, 28-29-30 ottobre 1983*, Centro studi O.S.M., Venezia-Bologna, 1986, pp. 58 s.

<sup>109</sup> BRIAN TIERNEY, *Religion et droit dans le développement de la pensée constitutionnelle*, Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 122. Cfr. anche Id., *L'idea dei diritti naturali*, cit., pp. 295 s.

<sup>110</sup> JOHN NEVILLE FIGGIS, *Political thought from Gerson to Grotius: 1414-1625*, intr. by G. Mattingly, New York, 1960.

<sup>111</sup> Per questo aveva buon gioco il cardinal Bellarmino a liquidare queste citazioni, come di autore «sempre sospetto, et troppo libero» (*Risposta del Card. Bellarmino al trattato dei sette theologi di Venetia, sopra l'interdetto della Santità di Nostro Signore Papa Paolo Quinto. Et all'opposizioni di F. Paolo servita, contra la prima scrittura dell'istesso Cardinale*, Roma, 1606, p. 58).

<sup>112</sup> PAUL OURLIAC, *Le sources du droit canonique au XV<sup>e</sup> siècle: le solstice de 1440*, in Id., *Études d'histoire de droit medieval*, A. et J. Picard, Paris, 1979, I, p. 265.

<sup>113</sup> ZOFIA RUEGER, *Gerson, the conciliar movement and the right of resistance (1642-1644)*, in *Journal of history of ideas*, 25/4, 1964, pp. 467-486.

<sup>114</sup> Cito dalla traduzione di PAOLO SARPI: *Trattato et resolutione sopra la validità delle scomuniche di*



Anche se non citato dallo stesso Gerson, non si può non intravedere in ultima analisi l'influsso del nominalismo di Guglielmo d'Ockham e specialmente del suo *Dialogus* sul Papa eretico. Certo, Ockham aveva qui di mira un problema ancor più spinoso come quello di un Pontefice che si rendesse responsabile di deviazioni rispetto all'ortodossia della fede ma, nella dialettica immaginaria fra maestro e allievo, costruiva un paragone fra violenza fisica e violenza spirituale operata dal Papa e riportava l'affermazione per cui «liceret saltem regi vel laico vim vi repellere», concludendo con queste parole:

*Si licet pro morte corporali (imo gravi iniuria corporali) propria et aliena vitanda manus iniicere violentas in papam absque iurisdictione, multo magis pro morte spirituali multitudinis fidelium vitanda licebit in casu manus iniicere violentas in papam*<sup>115</sup>.

E anche nelle pagine di Ockham il diritto-dovere di resistenza veniva conferito a qualunque fedele.

Queste due distinte linee – quella ockhamiana-gersoniana e quella più ortodossa –, pur partendo da presupposti filosofici diversi e pur sostenendo nel complesso concezioni contrapposte sulla struttura della Chiesa e l'esistenza di limiti al potere papale, giungono sullo specifico tema della resistenza a conclusioni affatto divergenti.

#### 4. *Qualche spunto conclusivo*

Tirando le fila del discorso, si può rilevare *in primis* come in contesti quali quello lucchese, in cui non le erano stati attribuiti diritti di patronato sui bene-

---

*Giovanni Gersono theologo et cancellario parisino; cognominato il Dottore Christianissimo*, Venezia, 1675, cons. X, pp. 44-45, ma l'originale latino è ancor più eloquente (corsivo nostro): «Contemptus Clavium etiam non semper invenitur apud illos qui nedum non obediunt sententiis excommunicationum promulgatis per Papam vel suos; sed etiam non est judicanda esse apud illos qui per potestatem secularem adversus tales praetensas sententias tueri se procurant. *Lex enim naturalis dictat ut possit vis vi repelli*» (JEAN GERSON, *Circa materiam excommunicationum irregularitatum resolutio*, in *Id.*, *Opera omnia, novo ordine digesta, et in V. tomos distributa*, sumptibus Societatis, Antwerpiae, 1706, II, p. 1, coll. 423-424). Ma cfr. anche, sempre di JEAN GERSON, *ivi*, *Tractatus de unitate ecclesiastica*, cons. X, col. 117: «occurrere possunt casus multi, in quibus pro adeptione pacis publicae, aut justae defensionis, sicut vim repellendo, liceret a rite electo in Papam subtrahere obedientiam» e *Opera omnia*, cit., III, *Regularum moralium prologus*, tit. *de praeceptis Decalogi*, n. 109, col. 97: «Jure naturali vim vi repellere licet: sic quod impetitus aliquis a qualicumque persona cujuscumque dignitatis etiam Papalis via facti, et non habens juris remedium, fas habet injurianti de facto resistere, secundum qualitatem injuriae, scilicet quantum requiritur et sufficit contra illum ad sui tutamentum et ab hac facti via».

<sup>115</sup> GUGLIELMO DI OCKHAM, *Dialogo sul Papa eretico*, a cura di ALESSANDRO SALERNO, Milano, Bompiani, 2015, p. 906, su cui vedi almeno ALESSANDRO SALERNO, *Saggio introduttivo*, *ivi*, pp. CXXXIX ss (spec. p. CXLVI).

fici episcopali, l'autorità civile reclamava comunque una forma di coinvolgimento nella scelta del candidato, in forza del naturale intreccio degli interessi fra la potestà secolare e quella religiosa, delle funzioni di tutela della prima verso la seconda, nonché della ragion di stato. I giurisdizionalisti potevano far leva su canoni antichi, mai del tutto superati, in quanto espressivi di quella naturale incidenza della dimensione locale nell'elezione del vescovo, per lo meno sul piano dell'accoglienza e accettazione del soggetto nominato. Se nei primi secoli fu la comunità diocesana dei fedeli ad avere voce in capitolo, con il rafforzamento del potere politico i principi si sostituirono ad essa, invocando i propri diritti di garanti dell'ordine pubblico e della sicurezza. I concetti di turbamento o scandalo derivanti dalla presa di possesso dell'eletto vennero reinterpretati in questa direzione. Al di là dunque di un regime ordinario che formalmente nel XVIII secolo era improntato al principio di libera disposizione dei benefici episcopali da parte del Papa, diversi condizionamenti finivano per pesare sull'esercizio del *munus* petrino nelle provviste, riducendone gli spazi di autonomia e talvolta causando l'esigenza di retromarce che risultavano – e risultano tuttora, in situazioni analoghe – assai odiose e imbarazzanti. Non erano solo in astratto attentati alla giurisdizione papale, quanto anche in concreto cedimenti pubblici che minavano l'immagine e il prestigio della Santa Sede nei confronti di tutte le monarchie e gli stati cattolici, pregiudicando l'esercizio di una facoltà considerata dall'XI secolo come intrinsecamente connessa alla *libertas* e all'unità della Chiesa<sup>116</sup>.

Le rivendicazioni del principe – beninteso: in assenza di giuspatronato – non erano tuttavia delineate entro una situazione giuridica astratta e ben categorizzata, cosicché in esse vediamo confondersi elementi e aspetti di ciò che le dottrine ecclesiasticiste avrebbero più avanti definito diritto di veto, diritto di esclusione<sup>117</sup> e diritto di prenotificazione officioso. L'utilizzo di questi dispositivi era invero flessibile e non informato a una qualche istituzionalizzazione neppure nel momento attuativo, come si deduce dal contegno – radicalmente opposto – tenuto dalla Repubblica dinanzi all'elezione di Cervioni e di Colloredo. Entrambi vennero designati senza una vera e propria dialettica fra i due attori e perfino senza una previa notificazione alla Repubblica<sup>118</sup>, ma nel secondo, non sussistendo alcun motivo di sospetto verso l'eletto, Lucca si

---

<sup>116</sup> Sul punto vedi ora MARIA TERESA NAPOLI, *Libertas Ecclesiae*, cit.

<sup>117</sup> Per diritto di esclusione si intende la facoltà, concessa dal Papa, di espungere alcune persone non grate da un elenco di candidati (PIER VIRGINIO AIMONE BRAIDA, *L'intervento dello stato*, cit., pp. 74-75).

<sup>118</sup> Il carteggio fra l'inviato a Roma e la Repubblica testimonia in modo inoppugnabile come il nome del Colloredo non fosse mai circolato o affiorato prima della sua stessa nomina, mentre nel settembre 1731 era corsa voce che la volontà del Papa si fosse indirizzata verso monsignor Dionigi Pieragostini, governatore di Benevento.

astenne dall'esercitare le sue prerogative.

Un altro discorso deve esser fatto per il problema della resistenza all'autorità suprema della Chiesa. È innegabile, infatti, che teologi e canonisti, poggiando su concezioni giusnaturalistiche, riconobbero pacificamente l'opzione della resistenza verso atti papali informati a un evidente abuso o ingiustizia, all'irrazionalità o al palese pregiudizio per la Chiesa. Da questo punto di vista, la teologia successiva al periodo conciliarista non nutrì alcun dubbio al riguardo e lo stesso Bellarmino, nel rispondere al Sarpi, non confutò questa dottrina né si dissociò da essa<sup>119</sup>. All'interno della Chiesa si ragionava piuttosto, con casi ipotetici, di individuare confini e i mezzi con cui la resistenza si poteva (o doveva) esplicare, scorgendo pochi strumenti in modo definito, tra i quali la correzione o ammonizione fraterna del Pontefice. Con Gerson si ebbe una duplice evoluzione, ripresa e coronata dalla così detta Seconda Scolastica, che soprattutto la avrebbe senza alcuna contestazione fatta pervenire a un più ampio pubblico. Per un verso, la prospettiva venne spostata *tout court* a livello individuale<sup>120</sup> e ben presto a quello del semplice fedele, legittimando una resistenza diffusa e non solo infra-ecclesiale e gerarchica, in cui quindi entrava prepotentemente in gioco il foro interno, regolato dalla teologia morale e dalla sempre più fiorente casistica<sup>121</sup>. Una resistenza radicata, seguendo spunti offerti da Ockham, in un diritto naturale di autoconservazione, identificato nella legittima difesa, che pare il nucleo sul quale si sviluppa la prima e compiuta formulazione di uno *ius naturale* inteso come potere espressione di volontà soggettiva<sup>122</sup>. Per l'altro, grazie alla nuova «dimensione politica del papato» in

---

<sup>119</sup> «allegano molti Dottori, i quali dicano, che si può resistere con forza ad ogni uno, ancor che sia il Papa. Rispondo, che questo non si nega, quando vi sia vera forza, e si proceda senza giudicare» (*Risposta del Card. Bellarmino*, cit., p. 57).

<sup>120</sup> Sul punto la bibliografia sarebbe amplissima (oltre ai classici di Tierney e Villey, vedi ora Annabel.S. BRETT, *Liberty, right and nature: individual rights in Later Scholastic thought*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003). Cfr. almeno la ricca sintesi di ITALO BROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 160 s.

<sup>121</sup> PAOLO PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 325 s.

<sup>122</sup> Non intendo qui attribuire a uno o all'altro degli autori citati questo traguardo, né tanto meno inserirmi nel dibattito fra chi (Michel Villey su tutti) ha visto nel pensiero di Ockham e Gerson il fondamento delle teoriche dei diritti soggettivi e chi al contrario (Brian Tierney) ne ha individuato i germi nella canonistica e in altri testi precedenti o comunque di ambito diverso da quello nominalistico. Intendo piuttosto fornire qualche ulteriore spunto di riflessione su un percorso di maturazione di un lessico e di concetti che attraversa molti secoli e su cui hanno inciso vicende politiche, religiose o fattori di grande spessore (come i Concili di Costanza e Basilea, lo scisma luterano o il rafforzamento del potere monarchico). In tal senso, a mio avviso può e deve esser anche riscoperto il contributo che all'idea del diritto di autoconservazione hanno dato le tesi ortodosse favorevoli alla resistenza nei confronti del Papa, sia pure in una prospettiva infra-ecclesiale, comunitaria e comunque oggettiva, così come quelle di Ockham e Gerson, che ponevano maggiormente l'accento sulla prospettiva individuale

Daniele Edigati

età moderna e al suo divenire un «partner allo stesso livello degli altri Stati»<sup>123</sup>, la problematica si sarebbe estesa a ordini o atti ecclesiastici aventi ricadute sul potere secolare, al quale dunque per analogia si attribuì quel diritto naturale di difendersi per garantirsi la sopravvivenza. I sempre più frequenti episodi di frizione fra Papato e sovrani nel XVII e XVIII secolo furono un potente stimolo che portò a rispolverare antiche – e alternative rispetto al giusnaturalismo moderno – strade concettuali che giustificavano un diritto di resistenza come connaturato all'esigenza naturale della sopravvivenza.

---

in funzione di limitazione del potere pontificio.

<sup>123</sup> PAOLO PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2006 (prima ed. Bologna, 1982), rispettivamente pp. 301, 305.